1866 — N° 355

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per la Provincia del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Giovedì 27 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del ministro d'agricoltura, industria e commercio a S. M., in udienza del 22 novembre 1866, sul riordinamento dell'insegnamento nautico.

Sire,

Cura precipua di questo Ministero fu sempre quella di dare all'insegnamento tecnico tutto lo svolgimento di cui è suscettibile e qual è richiesto dai bisogni del paese e dalle presenti condizioni della scienza e della pratica. Il ramo dell'insegnamento tecnico, che domanda immediati miglioramenti, è quello che riguarda le scuole di nautica.

La legislazione marittima dello Stato colla pubblicazione del nuovo Codice per la marina mercantile si è fatta uniforme per tutte le regioni italiane ed informata a principii di libertà, ma l'istruzione da darsi alla gente, che si dedica alla marineria od alle professioni che ne dipendono, non ricevette dal regolamento del 18 ottobre dello scorso anno un completo ordinamento.

Le sorti commerciali del nostro paese, quali un passato glorioso e la nuova vitalità risvegliata sembrano ripromettere, poggiano in gran parte sullo sviluppo della marina mercantile e sull'intelligenza degli uomini di mare. Mentre il mio collega, il ministro della marina, procede alacremente a dare consistenza ed organizzazione a questo particolare elemento dell'attività nazionale, egli è mio debito di concorrervi, per quanto mi riguarda, coll'istruzione la meglio appropriata e la più opportuna della gente di mare.

Questa parte d'insegnamento fu già l'oggetto di studii precedenti, dei quali il ministro della marina ebbe a tener conto nello stabilire in principio di quest'anno le condizioni d'abilitazione per conseguire i diversi gradi della carriera marittima mercantile. Intorno a ciò non fu ommesso d'udire il parere del Consiglio dell'Ammiragliato, il quale dava alle massime adottate la sanzione della sua esperienza ed autorità. Ora è indispensabile che siavi corrispondenza fra le esigenze richieste dalla legge per aspirare ai varii gradi colle materie da insegnarsi negli istituti e nelle scuole nautiche; corrispondenza che finora ha mancato negli ordinamenti scolastici della marina mercantile. Conviene far sì che un tale inconveniente non si protragga nell'anno scolastico in corso, conviene predisporre che alle vigenti disposizioni succedano altre più consentanee.

Per queste considerazioni, che interessano grandemente l'avvenire della nostra marineria, io mi sono indotto a sottoporre d'accordo col mio collega della marina all'approvazione di V. M. il seguente schema di decreto.

In esso mi sono studiato di provvedere soltanto ai più urgenti bisogni, senza toccare il regolamento per l'istruzione industriale e professionale emanato lo scorso anno, e senza emettere alcuna disposizione, che potesse risultare meno esatta o meno necessaria dopo la pubblicazione della relativa legge.

Il numero 3347 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerando la necessità di regolare in modo uniforme per tutto lo Stato l'insegnamento tecnico della gente di mare;

Considerando che tale insegnamento dev'essere in armonia coi bisogni della marina mercantile;

Visti gli articoli 62 e 65 del codice di marina mercantile;

Visto il Reale decreto 11 febbraio 1866, numero 2808;

Visto il regolamento per l'istruzione industriale e professionale approvato con Regio decreto 18 ottobre 1865, n° MDCCXII;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'insegnamento tecnico dello Stato per la marina mercantile comprende due gradi.

L'insegnamento di primo grado si dà nelle scuole nautiche, quello di secondo grado negli istituti Reali di marina mercantile.

Art. 2. Le scuole nautiche preparano agli esami di capitano di gran cabottaggio, di costruttore navale di 2ª classe, di 2° macchinista ed anche ad una sola di queste carriere.

Gli istituti Reali di marina mercantile preparano agli esami di capitano di lungo corso, di costruttore navale di 1ª classe e di 1° macchinista.

Art. 3. Le Commissioni per gli esami di licenza nelle scuole nautiche e negli istituti Reali di marina mercantile saranno formate a norma dell'art. 59 del regolamento approvato col Regio decreto 18 ottobre 1865.

Farà parte di ciascuna Commissione un ufficiale di marina di grado non inferiore a quello di luogotenente di vascello da designarsi dal ministro della marina.

Art. 4. Sarà rilasciato ai giovani che hanno compiuti gli studi e sostenuti lodevolmente gli esami un certificato che li abiliti ad ottenere le patenti del grado cui aspirano, semprechè, dinanzi alla Commissione di cui all'art. 2 del Regio decreto 11 febbraio 1866, diano prova di possedere gli altri requisiti stabiliti dal Codice per la marina mercantile, e risultino idonei in un esame di pratica sulle materie indicate nell'annessa tavola A firmata d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5. Gli insegnanti per le scuole e per gli istituti di marina mercantile sono professori titolari, professori reggenti ed incaricati.

Le materie da distribuirsi nei singoli anni risultano dalla tavola B annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6. Nessun insegnante può essere investito simultaneamente della qualità di professore titolare in due diverse cattedre.

I reggenti e gli incaricati però potranno essere chiamati a dare nelle scuole nautiche senza aumento di stipendio due insegnamenti diversi.

Art. 7. I professori riuniti in Consiglio stabiliranno annualmente in ogni istituto o scuola i programmi d'insegnamento. Essi dovranno essere compilati in guisa da corrispondere ai programmi d'esame stabiliti dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo con quello della marina.

Art. 8. Un istituto di marina mercantile potrà formare una sezione di un istituto tecnico, e così una scuola nautica potrà costituire una sezione di una scuola tecnica o venir aggregata ad un istituto tecnico per quanto riguarda alcuni insegnamenti comuni, la disciplina e l'amministrazione.

Art. 9. I giovani che hanno compiuto i loro corsi privatamente possono presentarsi davanti alle Commissioni esaminatrici.

I certificati che riporteranno saranno pareggiati negli effetti legali a quelli di cui è cenno all'art. 4.

Art. 10. La legge ed i regolamenti in vigore per l'istruzione tecnica generale dello Stato sono applicati alla istruzione tecnica per la marina mercantile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 22 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Cordova.
Depretis.

TAVOLA A

Materie per l'esame di pratica che gli alunni delle scuole nautiche e degli Istituti di marina mercantile devono sostenere davanti alle Commissioni nominate a norma dell'art. 2 del R. decreto 11 febbraio 1866, n° 2808.

Pei capitani di lungo corso.

1. Manovra della nave (*verbale*).
2. Calcoli di astronomia (*scioltto*).

Pei capitani di gran cabottaggio.

1. Manovra della nave (*verbale*).
2. Calcoli di navigazione (*scritto*).

Pei costruttori navali di 1ª e 2ª classe.

Pratica di costruzione navale (*verbale*).

Pei primi e secondi macchinisti.

Condotta della macchina e dei fuochi (*verbale*).

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
Cordova.

TAVOLA B

Classificazione degli insegnamenti negli Istituti Reali di marina mercantile e nelle scuole nautiche dello Stato.

ISTITUTI REALI DI MARINA MERCANTILE.

Professori titolari.

1. Astronomia e calcoli di astronomia nautica.
2. Principii di geometria descrittiva ed elementi di meccanica.
3. Nozioni sulla teoria della nave - Costruzione della nave - Materiali relativi.

Professori reggenti.

1. Navigazione e calcoli relativi - Definizioni di astronomia - Maneggio del sestante ed ottante - Osservazioni pratiche di meteorologia.
2. Aritmetica ragionata - Geometria piana e solida - Trigonometria.
3. Manovra di vele - Attrezzatura - Manovra di forza - Manovra dei piroscafi.
4. Teorica delle macchine a vapore - Condotta delle macchine marine - Calcoli relativi alle macchine.

Incaricati.

1. Componimento italiano, geografia e storia.
2. Disegno lineare applicato alle macchine ed alle costruzioni navali.
3. Lingua inglese.
4. Elementi di fisica, chimica e meteorologia.
5. Principii di diritto commerciale ed internazionale - Leggi e regolamenti del commercio, della marina mercantile e della sanità marittima.

SCUOLE NAUTICHE.

Professori reggenti.

1. Navigazione e calcoli relativi - Definizione di astronomia - Maneggio del sestante ed ottante - Osservazioni pratiche di meteorologia.
2. Aritmetica ragionata - Geometria pratica e trigonometria piana - Definizione di meccanica (pei soli allievi costruttori).
3. Manovra di vele - Attrezzatura - Manovra di forza - Manovra dei piroscafi.
4. Costruzione navale - Materiali relativi - Principii generali della macchina a vapore - Principii di disegno lineare.

Incaricati.

1. Componimento italiano - Elementi di geografia - Cenni di storia patria.
2. Leggi e regolamenti del commercio, della marina mercantile e della sanità marittima - Principii di diritto internazionale.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
Cordova.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 corrente dicembre fu pubblicato il decreto Reale 22 novembre 1866 (N° *MDCCCXXIX* della parte supplementare della raccolta ufficiale) che autorizza la Società anonima della strada ferrata Vigevano-Milano per Abbiategrasso a contrarre un prestito.

Ora, secondo prescrive l'articolo 3° del citato decreto, si pubblica il documento seguente:

Progetto di prestito per obbligazioni.

Art. 1. La Società anonima della strada ferrata Vigevano-Milano per Abbiategrasso, con stazione propria a Porta Ticinese, e per essa il di lei Consiglio d'amministrazione ha deliberato di creare 47,000 obbligazioni da lire 100 nominali caduna, da emettersi al prezzo per ciascuna di lire 40, e formanti per conseguenza il capitale effettivo di lire 1,888,000, fruttanti per caduna obbligazione l'annuo interesse di lire 2 40 equipollente al 6 0/0 pagabili in due eguali rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno, a principiare dal 1° gennaio 1867 in avanti, in Milano dalla Cassa della Società e nelle altre città d'Italia presso quegli Istituti di credito che saranno dall'Amministrazione prescelti e notificati, mediante doppia annuale inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 2. Le dette 47,000 obbligazioni saranno divise in 1880 serie da 25 caduna, e verranno ammortizzate e pagate pel loro valor nominale di lire 100 nel periodo di anni 90 (novanta), da principiare col 1° luglio 1870, mediante estrazione semestrale da eseguirsi pubblicamente nell'ufficio centrale della Società in Milano.

L'ammortizzazione sarà fatta nella quantità e colle gradazioni fissate nell'unita tabella dimostrativa (Allegato A).

Il pagamento delle obbligazioni estratte sarà fatto in effettivo danaro sonante dopo 15 giorni dalla seguita estrazione.

Art. 3. Le obbligazioni saranno distaccate da un registro a matrice, ed avranno uniti i tagliandi o *coupons* degli interessi semestrali; porteranno la firma di due amministratori e di un delegato governativo e il bollo a secco della Società.

Esse sono al portatore, ma dietro richiesta potranno rendersi nominative colla osservanza delle stesse formalità prescritte dall'articolo 10 dello statuto per il trapasso delle azioni.

Art. 4. I signori azionisti, a termini dell'articolo 7 degli statuti, avranno diritto di acquistare le dette obbligazioni nel numero proporzionale di cinque per ogni azione loro intestata, purchè facciano la loro opzione all'ufficio della Società entro il termine di giorni 30 a datare dal giorno in cui sarà stato dato avviso in proposito, mediante una sola pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella della città di Milano.

Trascorso questo termine, le obbligazioni che non saranno state optate come sopra, potranno essere assunte nel periodo di altri giorni trenta, a datare da un secondo avviso da inscriversi nei due suddetti giornali, da ogni possessore d'azioni ed in quel numero che al medesimo piacerà fino a tanto che ve ne saranno disponibili. La relativa destinazione verrà fatta seguendo l'ordine delle domande giusta la loro insinuazione.

Decorso questo secondo termine, l'Amministrazione disporrà liberamente nell'interesse sociale delle obbligazioni che fossero rimaste.

Art. 5. Il prezzo stabilito, come nell'articolo 1°, di lire 40 per ciascuna obbligazione dovrà pagarsi in tre rate, la prima di lire 10 al momento della opzione di cui all'articolo precedente, la seconda di altre lire 10 nel mese di dicembre 1866, la terza di lire 20 entro il mese successivo di aprile 1867. Sarà però facoltativo ai sottoscrittori di anticipare il pagamento delle rate anzindicate collo sconto a loro favore del 6 0/0 in ragione d'anno.

Al primo versamento verrà consegnato un titolo interinale che a pagamento compiuto sarà dall'Amministrazione ritirato e surrogato da corrispondente titolo definitivo.

Art. 6. Ritardando l'assuntore di obbligazioni oltre le epoche fissate il pagamento di una o più rate, decorrerà sulle medesime a favore della Società l'interesse penale dell'otto per cento.

Quando il ritardo fosse protratto oltre un mese, potrà l'Amministrazione a sua scelta o far valere solidariamente le sue ragioni contro i sottoscrittori di obbligazioni e loro cessionari per costringerli al pagamento delle somme scadute cogli interessi e colle spese, o far rendere alla Borsa, per conto ed a rischio degli stessi assuntori di obbligazioni, quelle in ritardo.

Art. 7. Per il servizio di questo prestito, suoi interessi e relativa ammortizzazione, la Società inscriverà nel proprio bilancio annuale, a datare dal 1° luglio 1866 fino al 1° gennaio 1960, la somma fissa ed invariabile di L. 127,690.

Art. 8. Sono applicabili a queste obbligazioni le prescrizioni fatte in merito alle azioni, e contenute negli articoli 13, 14 e 52 dello statuto.

Milano, li 13 ottobre 1866.

Per la Società anonima della ferrovia Vigevano-Milano
Il vice presidente
Cagnoni

Il direttore degli uffici
E. Strigelli

Allegato A.

PROGETTO D'AMMORTIMENTO di n° 47,000 obbligazioni da L. 100 caduna divise in n° 1880 serie da 25 obbligazioni ciascheduna, da emettersi per il prezzo di L. 40, coll'interesse di L. 2 40 sul valore nominale corrispondente al 6 p. % sul prezzo di emissione, mediante la disposizione annuale di un fondo di lire 14,890.

RATE semestrali di ammortizzazione	QUANTITÀ di serie di obbligazioni da estinguersi	SOPRAVANZO per esuberanza di fondo. — Interessi delle medesime ed interessi sulle obbligazioni estinte	TOTALE delle serie di obbligazioni estinte
1	3	» »	3
2	3	» »	6
3	3	103 48	9
4	3	320 55	12
5	3	631 96	15
6	3	1,039 60	18
7	3	1,545 39	21
8	3	2,151 30	24
9	3	2,859 33	27
10	4	1,171 52	31
11	3	2,069 95	34
12	4	576 35	38
13	3	1,679 88	41
14	4	381 34	45
15	3	1,683 97	48
16	4	609 65	52
17	3	2,119 70	55
18	4	1,257 09	59
19	3	2,997 23	62
20	4	2,332 17	66
21	4	1,803 81	70
22	4	1,384 89	74
23	4	1,077 59	78
24	4	884 14	82
25	4	806 82	86
26	4	847 96	90
27	4	1,009 92	94
28	4	1,295 12	98
29	4	1,706 02	102
30	4	2,245 14	106
31	4	2,915 04	110
32	5	1,218 31	115
33	4	2,137 71	119
34	5	695 46	124
35	4	1,874 37	128
36	5	696 86	133
37	4	2,145 80	137
38	5	1,243 72	142
39	4	2,979 59	146
40	5	2,358 06	151
41	5	1,880 22	156
42	5	1,542 82	161
43	5	1,348 68	166
44	5	1,[illegible]0 65	171
45	5	1,401 66	176
46	5	1,654 69	181
47	5	2,062 78	186
48	5	2,629 03	191
49	5	3,356 61	196
50	6	1,748 74	202
51	5	2,788 71	207
52	6	1,497 48	213
53	5	2,864 47	218
54	6	1,906 76	224
55	5	3,609 89	229
56	6	2,997 09	235
57	6	2,552 03	241
58	6	2,278 07	247
59	6	2,178 63	253
60	6	2,257 20	259
61	6	2,417 34	265
62	6	2,860 69	271
63	6	3,492 90	277
64	7	1,817 76	284
65	6	2,819 11	290
66	7	1,520 49	297
67	6	2,909 90	303
68	7	1,999 02	310
69	7	1,284 »	317
70	7	764 58	324
71	7	444 97	331
72	7	328 87	338
73	7	420 45	345
74	7	723 86	352
75	7	1,243 34	359
76	7	1,983 21	366
77	7	2,947 87	373
78	8	1,641 83	381
79	7	3,049 67	388
80	8	2,195 66	396
81	8	1,564 57	404
82	8	1,160 86	412
83	8	989 08	420
84	8	1,063 86	428
85	8	1,370 14	436
86	8	1,922 54	444
87	8	2,725 99	452
88	9	1,285 51	461
89	8	2,586 22	469
90	9	1,652 94	478
91	9	971 »	487
92	9	545 42	496
93	9	381 33	505
94	9	483 96	514
95	9	858 64	523
96	9	1,510 81	532
97	9	2,446 03	541
98	10	1,169 95	551
99	9	2,668 35	560
100	10	1,966 72	570
101	10	1,551 05	580
102	10	1,427 07	590
103	10	1,600 61	600
104	10	2,077 62	610
105	10	2,864 17	620
106	11	1,466 45	631
107	10	2,870 78	641
108	11	2,103 19	652
109	11	1,650 25	663
110	11	1,518 25	674
111	11	1,713 61	685
112	11	2,242 82	696
113	11	3,112 68	707
114	12	1,829 93	719
115	11	3,381 53	730
116	12	2,794 16	742
117	12	2,556 04	754
118	12	2,671 14	766
119	12	3,149 56	778
120	13	1,497 55	791
121	12	2,702 50	803
122	13	1,791 55	816
123	13	1,752 38	829
124	13	1,092 43	842
125	13	1,319 28	855
126	13	1,940 66	868
127	13	2,964 47	881
128	14	1,808 76	895
129	13	3,731 73	908
130	14	3,491 36	922
131	14	3,666 95	936
132	15	1,762 29	951
133	14	2,772 53	965
134	15	1,722 98	980
135	14	3,602 44	994
136	15	3,439 49	1009
137	15	3,723 28	1024
138	16	1,902 74	1040
139	15	3,146 99	1055
140	16	2,304 93	1071
141	16	1,926 03	1087
142	16	2,019 55	1103
143	16	2,594 94	1119
144	16	3,661 84	1135
145	17	2,730 08	1152
146	17	2,269 68	1169
147	17	2,350 47	1186
148	17	2,922 48	1203
149	17	4,015 93	1220
150	18	3,141 25	1238
151	18	2,789 07	1256
152	18	2,969 85	1274
153	18	3,601 25	1292
154	19	2,473 13	1311
155	19	1,707 59	1330
156	19	1,678 54	1349
157	19	2,127 11	1368
158	19	3,154 65	1387
159	20	2,272 74	1407
160	20	1,973 19	1427
161	20	2,267 65	1447
162	20	3,168 »	1467
163	21	2,196 36	1488
164	21	1,825 29	1509
165	21	2,076 79	1530
166	21	2,963 32	1551
167	22	1,997 59	1573
168	22	1,672 54	1595
169	22	2,000 99	1617
170	22	2,996 01	1639
171	23	2,170 93	1662
172	23	2,019 35	1685
173	23	2,554 74	1708
174	24	1,290 83	1732
175	24	721 65	1756
176	24	848 08	1780
177	24	1,710 01	1804
178	25	809 21	1829
179	25	640 42	1854
180	26	» »	1880

Nei primi 4 anni si estinguono 6 serie all'anno, cioè 3 per semestre e quindi in totale . . . N° 24
Nei successivi 6 anni si estinguono 7 serie all'anno, cioè 3 al 1° semestre e 4 al 2°, totale » 42
Negli ulteriori 5 anni si estinguono 8 serie all'anno, cioè 4 per semestre, totale . . . . » 40
Negli ulteriori 5 anni si estinguono 9 serie all'anno, cioè 4 al 1° semestre e 5 al 2°, totale » 45
Negli ulteriori 4 anni si estinguono 10 serie all'anno, cioè 5 per semestre, totale . . . . » 40
Negli ulteriori 4 anni si estinguono 11 serie all'anno, cioè 5 al 1° semestre e 6 al 2°, totale » 44
Negli ulteriori 3 anni si estinguono 12 serie all'anno, cioè 6 per semestre, totale. . . . . » 36
Negli ulteriori 3 anni si estinguono 13 serie all'anno, cioè 6 al 1° semestre e 7 al 2°, totale » 39
Negli ulteriori 4 anni si estinguono 14 serie all'anno, cioè 7 per semestre, totale. . . . . » 56
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 15 serie all'anno, cioè 7 al 1° semestre e 8 al 2°, totale » 30
Negli ulteriori 3 anni si estinguono 16 serie all'anno, cioè 8 per semestre, totale. . . . . » 48
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 17 serie all'anno, cioè 8 al 1° semestre e 9 al 2°, totale » 34
Negli ulteriori 3 anni si estinguono 18 serie all'anno, cioè 9 per semestre, totale. . . . . » 54
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 19 serie all'anno, cioè 9 al 1° semestre e 10 al 2°, totale » 38
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 20 serie all'anno, cioè 10 per semestre, totale . . . . » 40
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 21 serie all'anno, cioè 10 al 1° semestre e 11 al 2°, tot. » 42
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 22 serie all'anno, cioè 11 per semestre, totale . . . . » 44
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 23 serie all'anno, cioè 11 al 1° semestre e 12 al 2°, tot. » 46
Nell'ulteriore anno si estinguono 24 serie, cioè 12 per semestre, totale . . . . » 24
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 25 serie all'anno, cioè 12 al 1° semestre e 13 al 2°, tot. » 50
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 26 serie all'anno, cioè 13 per semestre, totale . . . » 52
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 27 serie all'anno, cioè 13 al 1° semestre e 14 al 2°, tot. » 54
Negli ulteriori 3 anni si estinguono 29 serie all'anno, cioè 14 al 1° semestre e 15 al 2°, tot. » 87
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 31 serie all'anno, cioè 15 al 1° semestre e 16 al 2°, tot. » 62
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 32 serie all'anno, cioè 16 per semestre, totale . . . . » 64
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 34 serie all'anno, cioè 17 per semestre, totale . . . . » 68
Nell'ulteriore anno si estinguono 35 serie, cioè 17 al 1° semestre e 18 al 2°, totale . . . » 35
Nell'ulteriore anno si estinguono 36 serie, cioè 18 per semestre, totale . . . . » 36
Nell'ulteriore anno si estinguono 37 serie, cioè 18 al 1° semestre e 19 al 2°, totale . . . » 37
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 38 serie all'anno, cioè 19 per semestre, totale . . . . » 76
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 40 serie all'anno, cioè 20 per semestre, totale . . . . » 80
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 42 serie all'anno, cioè 21 per semestre, totale . . . . » 84
Negli ulteriori 2 anni si estinguono 44 serie all'anno, cioè 22 per semestre, totale . . . . » 88
Nell'ulteriore anno si estinguono 46 serie, cioè 23 per semestre, totale . . . . » 46
Nell'ulteriore anno si estinguono 47 serie, cioè 23 al 1° semestre e 24 al 2°, totale . . . » 47

Nell'ulteriore anno si estinguono 48 serie, cioè 24 per semestre, totale . . . . » 48
Nell'ulteriore anno si estinguono 49 serie, cioè 24 al 1° semestre e 25 al 2°, totale. . . » 49
Nell'ultimo anno si estinguono 51 serie, cioè 25 al 1° semestre e 26 al 2°, totale . . . . . » 51

Totale . . . N° 1880

Rag. Ernesto Luerisi C. cont.

V° *Il direttore degli uffici*
E. Strigelli.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE.

Circolare ai signori prefetti, alle Deputazioni provinciali e ai signori sottoprefetti, nella quale si danno le istruzioni per l'eseguimento delle prescrizioni sulle strade comunali contenute nella legge 20 *marzo* 1865.

Firenze, 17 dicembre 1866.

La legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche contiene, per la costruzione e la conservazione delle strade comunali, molte e provvide disposizioni, le quali però, sia per la differenza dei sistemi, sia per gli ostacoli che sempre incontrano le nuove leggi, non ebbero finora tutti quei risultati che il legislatore aveva di mira e si riprometteva. Anzi, per effetto di una applicazione ancora incompleta della legge, ha potuto ingenerarsi puranche il dubbio che la nostra legislazione sulle strade comunali riesca insufficiente, e che le autorità provinciali non abbiano nè facoltà nè mezzi per promuovere la costruzione delle strade comunali laddove mancano, e per curarne la conservazione laddove esistono. Ed invero se tale infatti fosse realmente la legge, al Governo non rimarrebbero che due partiti: o di lasciare cioè che si sviluppi spontaneo nei comuni il sentimento profondo della necessità di accrescere i mezzi di comunicazione e conseguentemente sorga più efficace la volontà di soddisfarvi; oppure di intervenire, sostituendosi in certa guisa alle provincie ed ai comuni, coll'assumere esso stesso la direzione dei lavori e col farne sopportare alle finanze nazionali una gran parte della spesa.

Senza pregiudicare la quistione economica intorno al modo più opportuno di promuovere l'esecuzione delle strade secondarie, la quale lo scrivente è in procinto di sottoporre al Parlamento mediante la presentazione di un apposito progetto di legge, credo sommamente opportuno di richiamare l'attenzione dei signori prefetti e delle Deputazioni provinciali sulle varie disposizioni che la legge del 20 marzo 1865 sancisce per le strade comunali, onde rimanga dimostrata la parte grandissima ch'essa riserva alle autorità provinciali, governative ed elettive.

La nuova legge si prefisse di risolvere il problema di dare l'unità ai provvedimenti che interessano al grande scopo sociale delle facili comunicazioni ed ai diritti ed obblighi dei singoli cittadini, e di lasciare nel resto la maggior latitudine secondo i bisogni e le abitudini delle diverse località; si fu con questo intendimento che con accurata distinzione fissò per alcuni procedimenti norme generali e sicure, e per alcuni altri incaricò i Consigli provinciali di stabilirle.

Considerò fra i primi, cioè fra i provvedimenti di ordine generale, la *classificazione delle strade comunali*, la quale è la base di tutte le successive operazioni amministrative. La classificazione è il titolo dal quale devono dipendere i diritti e gli obblighi reciproci dei privati e dei comuni, e per la sua importanza legale ed economica merita di essere fatta argomento di studio speciale. Dalla classificazione di una strada viene al comune l'obbligo della sistemazione, quando ne sia il caso (articolo 116, § 8 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale), o l'obbligo assoluto della regolare conservazione, quando sia già sistemata (articolo 28 della legge sulle opere pubbliche). L'obbligo della sistemazione e manutenzione è quindi ristretto alle strade regolarmente classificate; applicare le risorse dei comuni a strade non classificate sarebbe compiere un atto irregolare e disporre dei pubblici danari in modo non consentito dalle leggi.

La classificazione ha quattro stadi:

1° Proposta della Giunta municipale delle strade a classificarsi fra le comunali;

2° Pubblicazione dell'elenco delle strade proposto dalla Giunta, e presentazione delle osservazioni e dei reclami dei privati;

3° Deliberazione del Consiglio comunale sulle proposte della Giunta e sui reclami;

4° Omologazione del prefetto e decisione della Deputazione provinciale sulle contestazioni.

L'elenco delle strade comunali dovrebbe essere in ciascuna provincia compilato sopra modello uniforme, ed indicare:

a) Il numero progressivo di ciascuna strada;

b) La denominazione della strada e lo scopo;

c) Il punto in cui incomincia ed in cui finisce sul territorio del comune;

d) I villaggi e le località principali che attraversa;

e) Se e con quali strade si colleghi fuori del territorio comunale;

f) I ponti, le arginature ed i sostegni che fanno parte delle strade e sono a carico in tutto od in parte del comune;

g) La lunghezza della strada sul territorio comunale;

h) La larghezza attuale nei diversi punti, e la larghezza che dovrebbe avere;

i) I motivi pei quali la Giunta ne propone la classificazione, secondo le diverse categorie indicate all'articolo 16 della legge;

l) Le deliberazioni del Consiglio comunale sopra ciascuna strada.

Nel compilare questo elenco, le Giunte municipali dovranno avere sott'occhio gli elenchi o campioni delle strade che precedentemente fossero state dichiarate comunali, e specialmente le mappe o tipi censuari, affinchè non accada di comprendere o di escludere vie che hanno veramente il carattere di comunali. Le Deputazioni provinciali vedranno se non sia fuori di luogo il raccomandare che le Giunte si valgano del consiglio di un ingegnere o perito nel preparare la classificazione, ed il prescrivere che coll'elenco sia allestita una planimetria del comune in una scala non minore dell'1 per 10,000.

Gioverà inoltre che le Giunte avvertano ad una innovazione introdotta dalla legge 20 marzo 1865 nello stabilire le varie classi delle strade e nell'attribuirne la competenza della spesa; la legge cioè ha denominate *vicinali* quelle vie che nella legge del 20 novembre 1859 erano chiamate *private soggette a pubblica servitù*, che in alcuni luoghi sono dette *consorziali*, perchè mantenute dal consorzio degli utenti, e che precisamente corrispondono alle *rurali* di Francia, dove sono dette *vicinali* le nostre strade comunali. Di questa categoria sono quelle strade che, secondo la relazione presentata il 9 maggio 1864 alla Camera dei deputati, servono d'ordinario per accedere a gruppi di case, ad una fonte pubblica, ad un abbeveratoio, a fondi o pascoli d'uso comune, oppure giovano all'agricoltura di certe parti del territorio. Quelle strade che non hanno gli estremi voluti dall'articolo 16 della legge, e che non sono ora già sistemate, vanno classificate fra le *vicinali*, la manutenzione delle quali spetta in generale a chi ne fa uso per recarsi alle sue proprietà (articolo 51), ma può anche eccezionalmente ed in parte toccare al comune, qualora oltre al servire ai bisogni della località esse giovino al sistema intero delle buone comunicazioni del paese. Costituendo con una maggior latitudine questa categoria di strade, la legge ebbe per iscopo di non accrescere obbligatoriamente il numero di quelle che devono stare a carico delle finanze comunali, e che per essere tali devono evidentemente servire a beneficio generale dei comunisti.

La legge non prescrive di formare l'elenco delle *strade vicinali*, ma non impedisce neppure che il Consiglio comunale dichiari, in seguito ad un esame generale del territorio, quali a suo credere siano le strade sulle quali deve portarsi la vigilanza delle autorità comunali a seconda dell'articolo 19, ed ove occorra deliberi, dopo un esame comparativo delle varie strade vicinali, per quali il municipio abbia a concorrere nella spesa di conservazione o di miglioramento in una misura proporzionata alla rispettiva importanza delle singole vie. Ad ogni modo il dichiarare vicinale una strada non implica alcun cambiamento nella proprietà del suolo, cosicchè, ove venga conservata sull'antica traccia, la dichiarazione non può dar luogo ad espropriazioni od a compensi, nè può far perdere al comune quella proprietà del suolo che già gli fosse riconosciuta.

Le strade *consorziali*, vale a dire quelle costrutte o mantenute da un consorzio di comuni (articolo 43) non cessano di essere strade comunali, e devono quindi essere comprese nell'elenco per il tratto percorrente nel comune, contrapponendovi l'annotazione del decreto che istituì il consorzio, dei comuni che ne fanno parte, e della quota frazionale nella spesa che spetta al comune.

Durante la pubblicazione dell'elenco delle strade comunali, gl' interessati, secondo l'articolo 17 della legge, possono presentare in iscritto alla segreteria del comune osservazioni e reclami. Queste opposizioni possono essere di tre specie, portarsi cioè: 1° sulla natura della strada; 2° sulla linea che percorre; 3° sulla proprietà del suolo.

Può avvenire, infatti, che sianvi interessati a far comprendere fra le comunali una strada, che la Giunta reputò vicinale o privata, e viceversa a fare escludere dal novero delle comunali una via che deve essere diversamente classificata: può accadere inoltre che una strada si pretenda racchiusa in un abitato, e quindi classificabile; ed in questo caso vuolsi avvertire che tre o quattro case sparse intorno ad una strada non possono darle il carattere di strada interna. Più gravi possono essere le quistioni sulla scelta della linea che deve dichiararsi comunale, quando più vie corrano per una stessa direzione, e facciano capo ai medesimi punti. Fuori dell'interno degli abitati una sola fra tali linee dovrebbe, a rigore, essere comunale, e le altre venire classificate fra le vicinali; e da ciò naturalmente e dalla discrepanza degli interessi e delle opinioni sulla importanza relativa delle diverse linee nasceranno discussioni e conflitti. Le eccezioni poi sulla proprietà del suolo non possono essere di ostacolo alla classificazione, essendo stabilito dall'articolo 20 della legge che tali quistioni sono riservate al giudizio dei tribunali. Soltanto vuolsi aver presente che nel caso in cui i tribunali risolvessero a favore dei reclamanti, non viene meno perciò la classificazione della strada, ma sorge nel proprietario riconosciuto del suolo il diritto ad una indennità.

Il còmpito dei Consigli comunali è già abbastanza definito dalla legge, sicchè non occorre aggiungere alcuna osservazione: vuolsi però esprimere l'opinione che tornerebbe conveniente una speciale votazione per ogni strada e per ogni opposizione.

La legislazione italiana ha voluto, a differenza di molte altre, stabilire quali condizioni debba avere una strada per essere dichiarata comunale, affinchè non avvenga che in alcuni luoghi si ommettano strade indispensabili, in altri si mettano a carico dei comuni strade di uso affatto privato, e senza utilità reale. Il sottoprefetto da prima, e poscia il prefetto non devono limitarsi ad esaminare la regolarità della procedura; ma, quando il prefetto sia informato che non furono comprese tutte le linee indispensabili ai bisogni del paese, o le linee scelte non si raccordino a quelle dei comuni finitimi, oppure taluno dei reclami e delle opposizioni non sia stato accolto dal Consiglio comunale, ha dovere di consultare l'ingegnere capo del Genio civile, e di deferire con motivata nota alla Deputazione provinciale l'esame dell'elenco per le sue decisioni.

Compita così la classificazione generale, all'autorità provinciale spetta curarne le conseguenze, cioè promuovere tutti quegli atti e provvedimenti che devono tradurre in un fatto reale la classificazione. I signori prefetti devono quindi vegliare, perchè le strade esistenti siano sistemate secondo la loro ubicazione, e quelle sistemate vengano regolarmente mantenute. La sistemazione non importa necessariamente una mutazione di tracciamento, ma può richiedere solo la riforma della superficie, l'allargamento normale ed uniforme della carreggiata, e l'ordinamento del defluvio delle acque Se percorriamo i territori, che in Italia sono più dotati di comode vie comunali, noi vediamo che queste non segnano linee rette a lunghi tratti, o risvolte artisticamente regolari, ma invece formate d'ordinario sulle antiche vie e sui sentieri ne seguono l'andamento; così venne provveduto all'utile ed al comodo pubblico con una spesa chilometrica, che nelle pianure rimase nei limiti di lire 2,000, fra i colli salì a lire 4,000, e nelle regioni montane toccò le lire 8,000, ottenendo una larghezza di carreggiata fra i quattro ed i sei metri (1).

È ben vero che la maggior parte dei proprietari contigui alle strade cedette senza compenso per ridurle a larghezza normale il lembo occorrente di terreno; ma questo risparmio può in ogni paese del Regno ottenersi, qualora i prefetti, i sottoprefetti ed i sindaci sappiano interporsi presso i proprietari, e persuaderli che a loro viene il principale vantaggio dall'avere una buona strada che tocchi i loro fondi.

Non può essere sfuggita ai signori prefetti ed alle Deputazioni provinciali la importanza grandissima dell'articolo 24 della legge, il quale consacra il principio della ingerenza dei Consigli provinciali nella amministrazione delle strade comunali, ai medesimi affidando l'incarico di formulare un regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade non solo provinciali, ma anche delle comunali e delle consorziali.

« Per tal modo (diceva la relazione sul pro« getto di legge presentato alla Camera dei « deputati il 9 maggio 1864) secondo i bisogni « e le consuetudini delle varie parti del Regno « si provvederebbe a questo servizio impor« tante, o coll'istituire corpi d'agenti stradali « sotto l'immediata direzione dell'amministra« zione provinciale, o coll'ordinare in altro « modo una sorveglianza regolare ed attiva per « la perfetta conservazione dei lavori stradali; « mentre altrove si lascierebbe ai comuni la vi« gilanza delle loro strade, oppure i comuni si « riunirebbero in gruppi per circondari o per « mandamenti allo scopo di stipendiare periti, « cui affidare la vigilanza delle strade, la loro « annuale collaudazione e la liquidazione delle « spese. »

Le norme pei regolamenti delle strade provinciali, come quelle che sono puramente tecniche e di servizio, possono facilmente attingersi agli ordinamenti che esistevano nelle varie parti d'Italia, od in quelli che dal Governo italiano si stabilirono per le strade nazionali. Per le strade comunali e consorziali devono poi i regolamenti contenere cinque ordini diversi di prescrizioni, cioè quelle relative:

1° Alla costruzione e sistemazione delle strade;

2° Alla manutenzione;

3° Alla sorveglianza delle strade;

4° Al riparto delle spese di sorveglianza;

5° All'ordinamento dei consorzi.

La prima quistione a risolversi nel regolamento sarà quella della larghezza che debbono avere le strade comunali. Generalmente si ammette che in pianura una strada di sei metri, compresi i colatori laterali, e nei monti una via di quattro metri con interpolati spazi più larghi per i ricambi, possa bastare. I Consigli provinciali potrebbero fissare una larghezza maggiore per le linee consorziali, ed una minore laddove per il momento non si possano aprire che strade mulattiere. Il Regio brevetto 26 ottobre 1839 per gli Stati sardi contiene disposizioni assai opportune su questo argomento.

La pendenza massima sarebbe pure da fissarsi nel regolamento, affinchè tutte le strade di una provincia riescano ugualmente comode. Al 7 per 100 dovrebbe essere la pendenza massima delle strade carreggiabili da tollerarsi in ispeciali condizioni di luogo, e per tratti non più lunghi di mezzo chilometro. Bisogna ritenere in fatto che sulle pendenze al di là del 4 per 100 deve scemarsi notevolmente il carico dei veicoli.

Non sarà inutile che si prescrivano indicatori di un modello uniforme ed in pietra da collocarsi ai crocicchi delle vie, e cartelli pure colle indicazioni della direzione della strada e della lunghezza, da apporsi agli sbocchi degli abitati.

Quanto alle condizioni tecniche per lo spessore delle massicciate, per la forma della superficie, per la qualità dei materiali, i Consigli provinciali specialmente saranno guidati dalle circostanze e dalla esperienza dei luoghi nello stabilire le norme più opportune, senza vincolare di troppo i periti, che devono compilare i progetti. E parlandosi dei progetti sarà giovevole che sia determinata la loro forma nella parte essenziale, nonchè la scala metrica dei disegni e dei tipi, secondo la diversa natura delle opere.

Di regola la manutenzione delle strade dovrebbe essere assicurata da contratti d' appalto o novennali, o seiennali o triennali; ma questi contratti possono avere diversa latitudine di obblighi. In alcune provincie ora si appalta unicamente la preparazione sopra punti determinati della ghiaia o breccia ad un prezzo per metro cubo, riservando all'amministrazione ogni altra opera di pulitura, di consolidamento e di spargimento di materiale. In altre l'obbligo dell'appaltatore si estende a tutte queste operazioni, cosicchè esso debba in ogni tempo conservare la strada in perfetto stato di viabilità, e gli è per questo corrisposta una indennità annuale per ciascun chilometro di strada; ma l'amministrazione si riserva ogni anno di fissare entro certi limiti la quantità del materiale che deve essere allestito e sparso. Finalmente vi hanno provincie, in cui si conviene che l'appaltatore debba in ogni tempo mantenere le strade in condizioni normali, riceverle in consegna, conservarle e restituirle al fin del contratto con un costante spessore nella massicciata, senza che il municipio si preoccupi del modo e della spesa con cui questo scopo si raggiunge.

Tutti questi sistemi si equivalgono, a mio avviso, purchè siano applicati con fermezza di propositi, e ne sia con diligenza curata la esecuzione. Infatti il primo sistema è adottato in molte parti del Piemonte, il secondo nella Lombardia, nell'Emilia e nella Toscana, il terzo nelle provincie meridionali; ed in ogni parte d'Italia vi hanno buone e cattive strade, secondochè i municipi più o meno attivamente si adoperano a sorvegliarle.

Nella Venezia l'ingegnere Giuseppe Sacchi di Padova fino dal 1846 propugnò un sistema amministrativo e tecnico di manutenzione delle strade, il quale per l'economia e per gli evidenti risultati di buon servizio fu poi adottato dalle singole provincie, con pochissime modificazioni. Ivi l'appaltatore non ha che la fornitura del materiale, ed il pagamento o somministrazione degli altri mezzi di cui abbisognassero i comuni per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Ogni altra operazione viene ordinata da ingegneri, che dirigono i lavori in un certo numero di comuni sotto la sorveglianza di un ispettore provinciale. Nel resto è mantenuto il regolamento del 1833, che nella parte tecnica vien pure osservato tuttora nella Lombardia (1).

L'ordinamento del servizio di sorveglianza sopra tutte le strade comunali, sarà, ne sono certo, maturamente discusso dalle Deputazioni e dai Consigli provinciali. Questo ordinamento per essere utile, non solo deve risultare appropriato alle condizioni speciali delle singole provincie, ma vuol sopra tutto venire informato ai principii di rispetto verso l'autonomia comunale, e di risparmio per i contribuenti. Siffatto problema si può egualmente risolvere in più modi: si può, ad esempio, dare incarico all'ufficio degl'ingegneri provinciali di sopravvegliare alle strade comunali, costituendo però un corpo di agenti stradali subalterni, dipendenti dagli ingegneri e sparsi in tutta la provincia. I regolamenti adottati nei dipartimenti francesi e nelle provincie del Belgio (e di cui alcuno verrà pubblicato nel *Giornale del Genio civile*) seguono un tale sistema (2).

Nella Lombardia, pel già citato regolamento del 1833, i comuni di ciascun distretto o mandamento dovrebbero scegliere ogni anno a maggioranza di voti un ingegnere, fra gli esercenti privati per la visita, il collaudo delle strade, e per la liquidazione dei crediti degli appaltatori. Nella Venezia furono costituiti in ciascuna provincia grandi riparti, a cui è preposto un ingegnere, indicato dal voto dei comuni e nominato dalla Congregazione provinciale, con stipendio fisso.

Questi vari sistemi si potrebbero contemperare l'uno coll'altro, conservando ai comuni posti in un determinato perimetro la scelta dell'ingegnere o perito da mantenersi in ufficio per un triennio, e posto sotto la immediata direzione degl'ingegneri provinciali. Così non si toglierebbe ai municipi una giusta influenza, e non si creerebbero impiegati effettivi, con diritti a pensione; in tal modo si aprirebbe ai periti delle singole località una fonte di onesti guadagni, e soprattutto non si toglierebbe a queste funzioni il carattere di elettive e di temporarie.

I compensi a tal sorta di periti potrebbero essere determinati in ragione dei chilometri delle strade loro affidate per la sorveglianza, ed in proporzione del numero delle visite obbligatorie in ogni anno.

Al sistema della manutenzione, ed a quello di sorveglianza, dovrà coordinarsi la istituzione degli stradaiuoli o cantonieri, i quali potranno essere stazionari per le linee consorziali e le strade principali, e venir formati in brigate mobili, sotto la direzione di capi, per attendere, a misura dei bisogni, alla conservazione delle altre, quando non si preferisca lasciare questa parte del servizio alle disposizioni dei singoli comuni.

Il costo della sorveglianza potrà essere ripartito sui comuni od in ragione della lunghezza chilometrica delle strade sorvegliate, o di popolazione, o della spesa che ciascun comune sostiene per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Non vi ha dubbio che, secondo l'intenzione della legge, la spesa di sorveglianza deve comprendersi fra le obbligatorie come parte della spesa di mantenimento da iscriversi nei singoli bilanci. Questo contributo potrà pagarsi direttamente dai comuni a quelli che prestano la loro opera, o versarsi nella cassa della provincia perchè essa provveda direttamente alle retribuzioni. La spesa degli ingegneri provinciali non dovrebbe entrare nel riparto.

Dalla formazione dei consorzi dipende in molte parti del Regno la creazione di una buona rete di strade secondarie, e non sarà quindi mai troppa la diligenza dei signori prefetti e delle Deputazioni provinciali per promuoverli. La legge nell'articolo 43 e seguenti ha provveduto sufficientemente a regolarne la istituzione; ma dai regolamenti devono esserne completate le disposizioni, stabilendo il numero dei deputati, le loro attribuzioni, il modo di pagamento delle singole quote dei comuni, la ingerenza della Deputazione provinciale, la scelta dei periti, ecc.

Nei decreti di istituzione poi dovrà avvertirsi che la quota d'interesse dei comuni non sia precisata in una somma, ma bensì con cifre proporzionali, ad esempio di 5/100, di 20/100.

Fu da taluno elevato il dubbio che vi fosse contraddizione fra l'articolo 44 della legge sui lavori pubblici, che incarica la Deputazione provinciale di *statuire sulla costituzione dei consorzi*, e l'articolo 176, §§ 3 e 4 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, che chiama i Consigli a deliberare sulla *direzione delle strade consorziali* e sullo *stabilimento dei consorzi*. La duplicità del provvedimento non esiste però, ove si rifletta che i Consigli provinciali sono chiamati unicamente nell'interesse generale della provincia a deliberare se *vi ha luogo* alla formazione di un consorzio per una linea che corre in determinata direzione, e, quando tale necessità o convenienza sia riconosciuta, spetta poi alla Deputazione come autorità amministrativa lo stabilirne la modalità, ed il decidere sui conflitti fra gli interessati.

Del carattere e degli scopi delle *strade vicinali* io ebbi a toccare più sopra nel parlare della classificazione delle strade; ora mi rimane a dire del modo di eseguire le opere intorno ad esse. La legge non ha prescritto nè vietato che i lavori intorno a queste strade si eseguiscano mediante prestazioni personali, o prestazioni di animali, di attrezzi e di carri degli interessati; anzi se vuolsi aver riguardo alle parole della legge ed allo intendimento di non gravare di spese per queste vie, devesi ritenere che dal legislatore si desideri appunto di provvedere alla loro conservazione con prestazioni in natura, anzichè con danaro, e solo si richieda danaro quando gli interessati si rifiutino o non curino di dare la loro opera (vedasi il primo e l'ultimo alinea dell'articolo 52).

Ai sindaci ed alle Giunte municipali è rimessa la sorveglianza su questa classe di strade, ma forse non sarà fuor di proposito che le Deputazioni provinciali vogliano su questo argomento porgere loro istruzioni sul modo più conveniente di adempiere alla legge, secondo le consuetudini e le idee prevalenti nelle singole provincie sulle prestazioni in natura. Ove si riconosca poi necessario, il Ministero d'agricoltura e commercio che ha speciale interessamento per queste strade servienti precipuamente all'agricoltura, contribuirà con opportune istruzioni a facilitare il còmpito delle Deputazioni provinciali e dei municipi.

Ho voluto così esporre le mie idee sul modo di eseguire quanto prescrive la legge 20 marzo 1865 per le strade comunali, e volli specialmente intrattenermi sulle diverse quistioni che sono ad esaminarsi, parendomi indispensabile il far conoscere lo scopo e lo spirito delle singole disposizioni a chi più da vicino ha l'obbligo di curarne l'osservanza, ed il dimostrare come pur serbando unità di concetto possano ottenere diversa applicazione secondo la diversità dei bisogni.

Queste mie istruzioni, come deducesi dalla loro forma, non hanno un carattere obbligatorio, ma possono servire di guida alle autorità amministrative negli studi e nelle cure che loro la legge affida.

Intanto però desidero che i signori prefetti ne facciano comunicazione alle Deputazioni provinciali, e per loro mezzo ai Consigli provinciali; e d'accordo colle Deputazioni poi diano istruzioni precise ai comuni per la parte che li riguarda, riferendo al Ministero entro il prossimo gennaio sulle date disposizioni, ed in modo speciale sullo stato a cui giunse il lavoro di classificazione delle strade comunali.

Il Ministro: S. Jacini.

(1) Il costo medio chilometrico della costruzione e sistemazione di chilometri 12,655 di strade comunali in Lombardia, esclusa la provincia di Milano, fu di lire 2,484 78; nella provincia di Sondrio, posta fra le Alpi, la media fu di lire 2,832 84.

(1) Vedasi in fine il prospetto delle spese di manutenzione della Lombardia nel 1850.

(2) Il Ministero procurerà a quelle deputazioni che lo domandassero copia dei regolamenti adottati nelle provincie venete. Possono utilmente consultarsi il regolamento approvato con reale decreto 13 dicembre 1863 per il servizio del Corpo del Genio-civile, il regolamento disciplinare per il Corpo degli Ingegneri di Toscana in data 5 ottobre 1839, il regio brevetto 26 ottobre 1839 per gli Stati sardi, ed i regolamenti del 1833 per la Lombardia e la Venezia.

Manutenzione di strade comunali in Lombardia nel 1850.

		Lunghezza in chilometri	Spesa occorsa	Costo chilometrico medio per ciascuna provincia	Costo chilometrico medio per gruppo di provincie
			In lire italiane		
Provincie in piano	Milano	3,209	390,506	121 69	
	Cremona . . .	1,356	268,715	198 16	
	Lodi	1,168	185,442	158 76	133 77
	Mantova . . .	2,253	219,364	97 37	
	Pavia	1,193	163,847	137 34	
Provincie in colle e monte	Brescia . . .	3,829	329,500	86 05	
	Bergamo . . .	5,290	268,500	50 75	
	Como	5,007	314,816	62 87	60 70
	Sondrio . . .	1,345	26,398	19 62	
		24,650	2,167,088	87 91	Media generale

NB. — La differenza nella spesa fra le varie provincie deriva principalmente dal costo del materiale di conservazione, il quale, nella parte bassa della valle del Po non esiste di buona qualità, e si deve far venire da lontano, e secondariamente dalla qualità del terreno non resistente, che richiede maggior quantità di ghiaia. — Queste cifre dimostrano che la spesa della manutenzione delle strade è maggiore d' ordinario in piano, cioè laddove minore fu la spesa di costruzione o di sistemazione.

Il costo del mantenimento delle strade comunali in Francia risultò, nel 1861, di lire 88 35 in media per chilometro, e, comprese le spese del personale tecnico e di sorveglianza, si calcola a lire 100.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

Si rende noto che a partire dal 1° gennaio p. v. tutti gli uffizi di posta delle provincie venete e mantovana saranno autorizzati ad emettere e pagare vaglia internazionali provenienti e a destino di uffizi della Francia, dell'Algeria e della Svizzera, autorizzati al cambio coll'Italia.

Dal giorno stesso gli uffizi postali di Adria, Badia, Bassano, Belluno, Chioggia, Feltre, Legnago, Mantova, Padova, Palmanova, Peschiera, Pordenone, Rovigo, Schio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, non che quelli di Caltagirone, Naro, Nicotera, Scilla, Tirano e Vittoria, saranno autorizzati a cambiare vaglia telegrafici fra loro e cogli altri uffizi, cui già compete siffatta facoltà.

Firenze, addì 24 dicembre 1866.

NOTIZIE ESTERE

Inghilterra. — Si legge nel *Daily Telegraph*:

Non è nostro intendimento di discutere per ora le particolarità del progetto imperiale per il riordinamento dello esercito francese; forse rende più generale l'obbligo del servizio militare, ma noi reputiamo che l'opinione pubblica voleva l'aumento generale delle forze nazionali.

L'Imperatore resistè con molta saviezza al voto popolare che avrebbe potuto fare scendere la Francia in campo, ma è appunto quella politica che lo costringe a mettere il paese in posizione di sostenere la guerra, se la guerra fosse necessaria per l'onore o per la salvezza del paese.

Con questo concetto il proposto aumento dell'esercito francese può essere accettato, e ben lo disse il ministro Fould, « come un nuovo pegno di pace e sicurezza per l'avvenire. »

Francia. — Si legge nel bollettino del *Moniteur*, 23:

La stampa americana porta degli estratti molto incompleti della corrispondenza diplomatica stata presentata al Congresso.

Vi figura fra gli altri un dispaccio in data 23 novembre indirizzato dal signor Seward al signor Bigelow.

Il Governo francese non ebbe mai conoscenza di questo documento.

Del resto i giornali degli Stati Uniti confermano il buon accordo che regna fra il Governo federale e quello dell'Imperatore.

— Si scrive da Parigi, 22, all'*Indép. belge*:

Corre voce che, visti gli ostacoli che incontra il progetto di riorganizzazione dell'esercito, ed in seguito alle critiche provocate da certe dis-

posizioni in qualche foglio officioso, l'Imperatore si occuperebbe in questo momento della redazione di un nuovo progetto senza consultare nissuno.

— Il *Moniteur* dà il seguente testo della risposta stata data da S. M. l'Imperatore dei Francesi al maggior generale Dix, inviato straordinario e ministro plenipotenziario degli Stati Uniti d'America presso la Corte delle Tuileries:

« Vi ringrazio generale dei sentimenti che voi mi esprimete in nome del Governo degli Stati Uniti.

« I ricordi storici da voi invocati sono una sicura garanzia che le relazioni di amicizia che esistono da sì lungo tempo fra la Francia e la Unione americana non verranno per nissun malinteso turbate.

« Un accordo leale e sincero tornerà, non ne dubito, a profitto dell'industria e del commercio che ogni giorno meravigliano il mondo pei loro prodigi, ed assicurerà il progresso della civiltà.

« La vostra presenza fra noi non può che contribuire a questo felice risultato, mantenendo delle relazioni alle quali io annetto il più grande prezzo. »

PRUSSIA. — A proposito delle modificazioni alla Costituzione state addottate nella seduta 21 dicembre dalla Camera dei deputati a Berlino, si scrive di là alla *Corresp. Havas*:

Giusta un emendamento proposto dal signor Lasker, la Camera dei deputati ha votato oggi il progetto di legge relativo alla modificazione del disposto dell'atto costituzionale che fissa il numero dei deputati alla seconda Camera.

Eccone le principali disposizioni:

« § 2. Appena che la costituzione prussiana sarà introdotta nei territorii ultimamente conquistati, ottanta deputati di questi territori verranno ad aumentare il numero attuale dei deputati alla Camera (a datare dal 1° ottob. 1867).

« § 3. Le circoscrizioni elettorali per le prime elezioni saran fatte per decreto reale in modo che il numero dei deputati da eleggersi sia ripartito in proporzione dall'ammontare delle popolazioni portato dall'ultimo censimento. »

Questo emendamento differisce dal progetto di legge presentato dal governo per la inserzione nel testo della legge del numero preciso dei deputati. E perciò a datare dal 1° ottobre 1867 la Camera dei deputati conterà in tutto 432 membri.

I giornali liberali hanno già insistito sulla poca convenienza che vi ha in aumentare così il numero dei deputati; in modo che, quando continuassero le annessioni, la Camera dei deputati rassomiglierebbe piuttosto ad una riunione popolare, anzichè ad una Assemblea costituzionale.

— Si scrive pure da Berlino alla stessa *Corresp. Havas*:

L'ultimo articolo del progetto della costituzione federale si riferisce alle trattative da aprirsi cogli Stati della Germania, e con quelli del Sud riguardo a diversi punti comuni. Molti giornali hanno dato una falsa interpretazione a questo articolo.

È assolutamente falso il dire che nelle trattattive si parli di adesione alla convenzione per parte degli Stati del Sud, e per conseguenza di una adesione alla stessa Confederazione del Nord.

Le trattattive alle quali pensa il conte Bismarck non attendono che alla pura e semplice esecuzione del trattato di pace di Praga.

AUSTRIA. — L'*Echo du Parlement* di Bruxelles dice che l'Austria ha formulate alla Commissione incaricata della liquidazione finanziaria della già Confederazione tedesca diverse dimande.

Essa reclama il pagamento integrale delle spese che le vennero imposte per la esecuzione federale nell'Holstein nel 1851 e 1852, e per la seconda esecuzione che ebbe luogo nel 1863.

Essa dimanda il rimborso delle spese risultanti dalla esecuzione federale nell'Assia Elettorale.

L'Austria vuol infine che le sia tenuto conto delle spese da lei sostenute per la costruzione delle fortezze federali che sono state restituite.

— L'*Agenzia Havas* ha da Vienna, 24:

Si assicura che il principale motivo delle divergenze fra il signor de Beust ed il sig. Deak si riferisce alla questione dell'esercito.

Il signor Deak ammette fra gli affari comuni la organizzazione dell'esercito, ma dichiara inalterabile il diritto che ha la Dieta ungherese di votare il contingente militare.

ASSIA DARMSTADT. — Si legge nel bollettino del *Moniteur:*

Ieri, 22, ebbe luogo l'apertura delle Camere nel gran ducato di Assia Darmstadt.

Il discorso di cui ha data lettura il presidente del Consiglio non contiene alcun passo relativo alla politica estera.

Vi è detto soltanto che il Governo non trascurerà nulla per mantenere intatti gli interessi e l'unità del granducato.

Il messaggio annunzia pure che verrà quanto prima presentato un progetto di legge relativo alle elezioni dei membri del Parlamento del Nord.

SPAGNA. — La *Gazzetta di Madrid* pubblica molte adesioni, e fra queste quelle degli uffiziali e capi del 3° reggimento di fanteria del principe, del 31° reggimento di fanteria delle Asturie, del 32° reggimento di fanteria Isabella II, del 36° reggimento di fanteria Burgos, del 1° e 2° reggimento del Genio, al proclama del generale Narvaez all'esercito spagnuolo per rammentargli i suoi doveri e premunirlo contro istituzioni dannose ed interessate.

AMERICA. — Il *Morning Post* ha da Nuova York 12 dicembre:

La Camera dei rappresentanti ha passato il *bill* che esclude dal prossimo Congresso i rappresentanti di tutti gli Stati non riconosciuti dal Congresso attuale.

La fregata *Susquehannah* col generale Sherman e il ministro Campbell a bordo, arrivò a Vera Cruz il 17 novembre. Gli ufficiali francesi offrirono di fare scortare i due inviati fino a Messico, ma il generale Sherman ricusò. Il *Susquehannah* partì da Vera Cruz il 3 corrente per Brazos nel Texas, ove il generale Sherman, dopo un abboccamento con Sheridan partì per Monterey. Sherman mise in libertà Ortega e fece arrestare il generale Sedgwick.

A Vera Cruz fu affisso un proclama che afferma che l'imperatore Massimiliano non ha abbandonato Messico. Si dice che l'imperatore si è stretto in alleanza col partito clericale, la quale produrrà molti vantaggi pecuniari. Si dice eziandio che egli offerì il governo a Miramon, a Marquez e a Marin, e aveva in animo di fare un appello al voto popolare per creare un nuovo governo.

I Repubblicani hanno riunito le loro forze per assalire San Luigi Potosi.

Corre voce che un corsaro feniano è scappato dal porto di Newbury. Un vascello inglese è partito da Halifax per inseguirlo.

— Il *bill* passato dalla Camera dei rappresentanti per escludere i membri del Sud dal 40° Congresso e da quello avvenire ha minore importanza di quello che sembri a prima vista. Esso non ha gran peso sulla questione della loro ammissione susseguente, perchè l'argomento cade sotto la legislazione.

È passato un *bill* per provvedere intorno alla successione della presidenza nel caso che il presidente, il vice presidente ed il presidente del Senato morissero o fossero impediti di esercitare le loro funzioni.

Una voluminosa corrispondenza è stata presenta alla Camera bassa intorno al fatto di Surratt.

Saranno proposti molti provvedimenti per limitare i poteri del Presidente.

Si sta formando una nuova Compagnia della gomena transatlantica, sotto gli auspici americani, e fu presentato un *bill* nel Congresso per concederle di stabilire la gomena sul suolo americano.

L'arresto di Surratt ha rinfocolate molte voci intorno alla complicità di Davis nella congiura contro Lincoln.

CANADÀ. — Si legge nello stesso giornale:

Tutte le batterie da campo sono state fornite di nuovi cannoni, carri e approvigionamenti di ogni genere. Questa cosa ha fatto molto piacere agli officiali ed ai soldati, perchè li pone in grado di scendere efficacemente in campo alla prima occasione.

È in giro la fotografia del monumento che deve essere eretto nel parco della regina a Toronto, in memoria dei volontari che caddero il giugno scorso per l'incursione feniana al forte Eriè. Sarà un bel simulacro commemorativo, che susciterà i sentimenti patriottici del popolo canadese.

BRASILE. — Il *Morning Post* da da Rio Janeiro 23 novembre:

Abbiamo le notizie della sede della guerra fino al 9 corrente. Il 30 dello scorso mese le truppe del Paraguay tentarono un assalto sulle linee di Tuyuty, e con dieci battaglioni di infanteria, difesi dalla artiglieria e dalla cavalleria, sotto la pioggia, assalirono la posizione, che perdettero il 18 di luglio. Furono ricevuti da formidabile fuoco di artiglieria e moschetteria e si ritirarono con gravi perdite, lasciando 500 uccisi sul campo. I Brasiliani perdettero solo 20 uomini.

Le corazzate brasiliane *Herval*, *Maris*, *Barros* e *Colombo* giunsero e raggiunsero la flotta alle foci del Paraguay.

La nave americana *Shamokin* ottenne il permesso di passare la linea del blocco e mise a terra il ministro americano Washburn per il Paraguay, a Curupaity, tornando subito indietro e ancorando sotto la linea del blocco.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Firenze. — La Giunta sopra il concorso al premio governativo di drammatica, con licenza ministeriale pubblica il seguente:

Programma per il concorso drammatico di Firenze dell'anno 1867.

Art. 1. È aperto per l'anno 1867 il concorso al premio di drammatica di lire 2,000, già istituito dal Governo toscano con decreto del 15 marzo 1860.

Art. 2. Al concorso si ammetterà qualunque tragedia, dramma e commedia nuova e non rappresentata nè sui teatri di Firenze, nè d'altra parte d'Italia.

Art. 3. Il premio sarà conferito a quella produzione che per concetto e per forma più risponda al fine di avvantaggiare moralmente e letterariamente il teatro italiano.

Il premio potrà non essere conferito.

Art. 4. La produzione drammatica, con la quale si vuol concorrere al premio, dovrà essere rappresentata sui teatri di Firenze dal dì primo gennaio a tutto il 31 dicembre 1867.

Art. 5. Una settimana innanzi ciascuna rappresentazione, l'autore dovrà dichiarare per iscritto al presidente della Giunta (via Sant'Egidio, casa Frullani, n° 10, secondo piano) di voler concorrere al premio; e terminata appena la prima rappresentazione farà consegnare nelle mani del presidente il manoscritto della produzione.

Firenze, 26 dicembre 1866.

Il Presidente: cav. EMILIO FRULLANI.

Il Segretario: GUGLIELMO ENRICO SALTINI.

— Il primo treno diretto da Firenze a Napoli arrivava ieri sera con moltissimi viaggiatori. Meno qualche confusione nel trasporto dei bagagli, non si ebbero a lamentare inconvenienti; confusione la quale del resto difficilmente poteva essere evitata in una prima corsa. (*Gior. di Napoli*)

— Il prezzo elevato dei grani sul nostro mercato ha già prodotto all'estero un movimento assai spiegato della speculazione verso queste provincie e segnatamente verso i mercati del nostro golfo.

Difatti ci consta che a Trieste, fra le altre piazze, si sta caricando a tutta furia grosse partite di grani e di farine dirette a Castellammare ed a Napoli.

Speriamo che ciò valga ad arrestare la tendenza al rialzo che da poco in quà si nota in questo genere e contribuirà potentemente in progresso di tempo a ritornare le farine al loro prezzo normale. (*Idem*)

— Leggiamo nella *Patria* del 24:

Ierimattina giunse in Napoli da Torino la salma di Raffaele Piria, e venne depositata provvisoriamente nella chiesa del camposanto finchè non sia compiuto il monumento che deve contenerla nella zona destinata agli uomini illustri. Noi non crediamo necessario di rammentare quale e quanto fosse il valore del calabrese Piria nella chimica, massime inorganica; quanto incremento abbia dato alla scienza con le sue accurate indagini; in quanta fama fosse salito fuori d'Italia, là dove pur troppo si è in grado di render più capacemente giustizia al merito negli studii naturali.

— Uno strano matrimonio, dice l'*Opinion Nationale*, è stato registrato al consolato di Francia in Alessandria d'Egitto:

Una vedova d'età piuttosto avanzata si sposava ultimamente ad un giovanotto di venticinque anni.

A quanto pare, un bel giorno la sposa ricordando il passato citò il nome di un villaggio un tempo da lei abitato, dove ella veniva a riposarsi dai suoi lunghi viaggi: i boschi, l'acqua, il campanile, i sentieri, in una parola tutte le bellezze di questo fortunato paese, tutto si passò in rivista.

Il marito interrompendo la facondia di questa fortunata abitatrice della luna del miele dice che egli pure divide quell'estasi tanto più che conosce a perfezione il paese dove egli era stato allevato quantunque nato in altra terra lontana venti leghe di là.

— È egli mai possibile? ma dunque dobbiamo averci veduti?

— E difatti sì; ma presso chi eri tu?

— Presso il signore....

— Ed anch'io: eppure è strano che io non mi sovvenga di te.

— Eh! gli è perchè laggiù mi chiamavano semplicemente Marianna.

— Ma allora, voi siete la mia balia?

— Eh là!!!

— Una vedova ricca, dice il *Journ. des Débats*, aveva presa da qualche tempo a suo servizio una ragazza Z.... nella quale aveva piena fiducia. La signora X.... prevenne la fantesca Z.... che ella non pranzerebbe in casa.

Terminato il pranzo, preso congedo dai suoi ospiti, la signora X.... rientrò in casa un po' più presto di quanto aveva detto.

Munita della chiave del suo appartamento come penetrò nella prima stanza qual non fu la sua sorpresa, o per meglio dire la sua paura in vedere installato nella stanza da pranzo un uomo le cui labbra rosse ed i cui occhi bianchi facevano uno strano contrasto col nero della sua pelle.

Quest' uomo sdraiato su di un seggiolone pareva occupato a scucire con delle forbici una veste da donna. Alle grida della signora X.... accorse la gente della casa, e grazie all'intervento delle guardie, il negro venne tradotto al corpo di guardia.

Alle dimande che gli vennero fatte egli rispose non esser colà venuto per mal fare, che anzi le sue intenzioni erano ottime; egli diceva essersi trovato colà semplicemente per far visita alla ragazza Z.... colla quale aveva stretta da poco tempo amicizia; aggiunse che la ragazza neppure sognando che la padrona sarebbe rientrata così presto non aveva messo difficoltà a riceverlo nell' appartamento, ed anzi lo aveva pregato di fare la guardia intanto che ella andava fuori per altro bisogno; invitandolo a volerle scucire quel l'abito del quale voleva servirsene per foderarne un nuovo.

Il negro venne mandato alla prefettura aspettando le dichiarazioni della ragazza Z.... per vedere se queste concordano colle sue.

— Moriva ultimamente a Manchester, così racconta il *Moniteur du soir*, miss Crossier ricca di larga fortuna. La sua casa, una delle più belle, era separata dalle altre da un vasto giardino, i cui muri sfidavano la curiosità dei vicini.

Da circa vent'anni fa la sola fantesca, che ella si avesse, dimandò licenza volendo prender marito: ma alle istanze della padrona la vecchia serva mal sapendo resistere, rimase al servizio.

Ella veniva al mattino, dava ordine alla casa, provvedeva a che miss Crossier non mancasse di nulla, ed alla sera se ne andava a casa sua portando seco le chiavi per ritornare al mattino.

Giammai un parente di miss Crossier aveva varcata la soglia della casa; la sua più prossima parente era una nipote che dimorava a Saint-Helleris.

Miss Crossier viveva sola nella sua casa senza veder alcuno fuori della sua vecchia donna; però un giorno il ricevitore aveva avuto l'insigne onore di attendere qualche minuto nel vestibolo, ma miss Crossier fedele al giuramento se ne sbarazzò al più presto, ed il buon uomo più non ritornò.

Poche settimane or sono la fantesca accortasi che la salute della sua padrona andava peggiorando la consigliò a far testamento: miss Crossier si rifiutò sulle prime, ma poi cedette alle istanze sentendo vicina la morte; e diffatti quindici giorni dopo ella morì lasciando erede sua nipote.

Dopo la sua morte, visitata la casa, in un armadio nella stanza terrena si trovò una somma ragguardevole in biglietti di banca ed in monete vecchie; una gran quantità di argenteria; il tutto per circa 20,000 lire sterline (500,000 franchi).

Miss Crossier era donna caritatevole: e per tener segreta la sua carità ella si serviva di un anonimo che nascondeva la mano benefica che la elargiva.

— Il Brasile è fra tutti i paesi dell'America meridionale il più grande ed il più ricco per le sue immense risorse che egli possiede e per la sua posizione geografica.

La terra è adatta a tutte le colture; sono abbondanti le miniere d'oro, di argento, di rame, di platina, e non son rari i diamanti.

[illegible] due specie: l'una, destinata per gli alimenti, del mais cioè del manioca (radice che serve a far il pane), del riso, dei fagiuoli, ecc.; la seconda, intenta ai prodotti destinati all'esportazione, è quella dello zuccaro, caffè, tabacco, cotone, cacao, ecc.

Le praterie sono naturali, e sui vasti *campos* lungo il litorale che si estende per 1200 leghe, sulle rive ancor sconosciute dell'Amazzone, del Tocauhirs, del Para, del Madeira e d'altri fiumi, si potrebbe allevare tanto bestiame quanto bastasse per gran parte al consumo odierno in Europa.

Il bracciante dissoda la terra e lascia che il sole secchi le radici, le erbe, i rami, le liane cadute sotto la sua falce; qualche giorno dopo egli dà fuoco a tutto questo ammasso, e questo basta perchè senza altro egli provveda alla semina, ed ecco come; con un istrumento chiamato *enchala* fa dei buchi fondi da due a sei pollici nei quali lascia cadere il seme creatore di ricca messe.

La semente del manioca non dà meno di 800 a 1,000 chilogrammi di radice per ogni ettare; la farina di manioca si paga per ogni sacco di 50 chilogrammi dai 4 agli 8 dollari, 12 a 24 franchi.

Il mais dà 140 per 1 e si raccoglie due volte l'anno.

Il fagiuolo dà circa l'80 per 1 e si fanno pure due ricolti l'anno.

Il riso dà anche il 1,000 per 1; ordinariamente l'800 per 1, ed il riso come la manioca si riproduce per più anni.

Il Brasile, dice il signor Luigi Sauvages, ha bisogno di esser colonizzato; questa è l'opinione di tutti coloro ai quali stanno a cuore gli interessi di questo paese.

— La fune transatlantica, dice il *Constitutionnel*, è destinata ad operare una vera rivoluzione nel commercio fra gli Stati Uniti e l'Europa.

Ad esempio dei cambiamenti che si possono prevedere si cita il fatto delle ultime compere di grano che si sono effettuate direttamente fra Londra e San Francisco.

Le commissioni sono state eseguite con una prestezza prodigiosa: l'ordine di comperare, partito da Londra al mattino, aveva attraversato sui fili dell'*Americain overland telegraph* l'Oceano ed il continente americano, e la sera dello stesso giorno a Londra si riceveva l'avviso che le compere erano state fatte.

— Il *Corriere degli Stati Uniti* dice che da informazioni autentiche ricevute ultimamente dal paese dei Mormoni risulta che il gran pontefice dell'ordine, il gran Brigham Young, non è ammogliato come lo si diceva; egli è appena arrivato al suo 41° matrimonio, che venne celebrato ultimamente, ed ancora di queste 41 donne 20 sono morte; sicchè ne rimangono 21 in vita.

E per vero è cosa meschina, se si vuole aver riguardo alla riputazione di cui gode il patriarca; si dice del resto che egli sia sul punto d'abdicare.

Egli è vecchio cadente e pensa seriamente a ritirarsi dagli affari pubblici lasciando al suo primogenito la cura di vegliare alla conservazione della sua razza.

La sola difficoltà è che suo figlio, a quanto pare, non è un bravo amministratore, e che si teme che nelle sue mani il mormonismo non corra pericolo; tanto più che questa istituzione isolata, e mantenuta nel fondo di un territorio quasi inaccessibile, si trova gravemente minacciata dal progetto di creare una ferrovia che deve traversare l'Utah.

La mescolanza di elementi stranieri altererà la purezza del nucleo primitivo a meno che non servi a far brillare anche fuori la dottrina dei Santi del Bernier Jour.

Chi sa? Forse il mormonismo si propagherà a vapore, e la poligamia che è già propria dei costumi di più d'un paese puritano, penetrerà a grande velocità nelle leggi degli Stati Uniti al tempo istesso che si daranno alle donne i diritti elettorali.

— S. M. la Regina Vittoria manifestò la sua soddisfazione ricevendo una copia della traduzione tedesca dei poemi di Petoli, il poeta popolare ungherese, mandata alla Regina dal continente.

Sir Giovanni Bowring ha chiesto il permesso di offrire a S. M. la versione inglese che ha fatto di quel poema, uscita non ha guari per le stampe. Egli ha ricevuto la seguente risposta:

« Osborne, 18 dicembre 1866.

« Signore, non mancai di presentare alla Regina il piccolo ed elegante volumetto che le mandaste, e S. M. mi ordina di ringraziarvi cordialmente per la vostra cortese offerta. Appena il tempo lo concederà la Regina sarà lietissima di leggere la vostra traduzione. Credetemi, ecc. C. GREY. »

ULTIME NOTIZIE

Abbiamo da Palermo:

L'incendio sviluppatosi nel palazzo municipale fu arrestato e vinto, con danni di non grande rilevanza: accesosi in una scaletta frequentata seralmente dall'accenditore dei fanali esterni, si estese a poche stanze le quali non erano neppure destinate ad ufficio: le carte, i libri e registri che vi si trovavano furono salvi.

Il danno vien calcolato al *maximum* in L. 50 mila. Si sparse voce essersi l'incendio dolosamente appiccato, ma nulla fino ad ora conferma tale supposizione, sebbene l'autorità giudiziaria abbia iniziato un pronto procedimento.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Palermo, 26.

Questa notte sviluppossi un incendio nel palazzo del Municipio.

I danni sono considerevoli.

Parigi, 26.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	24	26
Fondi francesi 3 0/0	69 50	69 72
Id. 4 1/2 0/0	98 10	98 10
Consolidati inglesi	— —	90 —
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	56 45	56 50
Id. (fine mese)	56 35	56 55
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	493	510
Id. italiano	—	281
Id. spagnuolo	308	317
Azioni strade ferrate, *Vittorio Emanuele*	73	71
Id. Lomb.-venete	382	386
Id. Austriache	402	403
Id. Romane	73	73
Obb. strade ferr. Romane	134	135
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Pietroborgo, 26.

Il *Giornale di Pietroborgo* smentisce che le truppe russe minaccino la frontiera della Gallizia; soggiunge che le truppe della Polonia furono poste sul piede di pace.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO LA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Rossini: *Otello* — Ballo: *Fiammella*, del coreografo P. Borri.

TEATRO PAGLIANO — Riposo.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Bellotti-Bon rappresenta: *La calunnia.*

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Gius. Peracchi rappresenta: *Il padiglione delle mortelle — La lettera perduta.*

TEATRO GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Luigi Aliprandi rappresenta: *L'abito non fa il monaco.*

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 25 dicembre 1866, ore 8 ant.

Comincia il barometro ad abbassare soprattutto nel settentrione: però le pressioni sono ancora molto sopra la normale di 8 a 10 mm. e poco diverse sui due mari, e fra il settentrione e il mezzogiorno. Nebbia e cielo coperto. Mare calmo e venti deboli e varii del 4° e 3° quadrante.

Anche nell'Europa centrale il barometro generalmente s'abbassa, persistendovi però le pressioni molto sopra la normale e l'aria fredda.

Fino da ieri il vento era di libeccio nell'alto dell'atmosfera, e continua tuttora; e il barometro seguita ad abbassare lentamente.

Le alte pressioni impediranno probabilmente un brusco cangiamento della stagione che però comincia a manifestarsi.

Dura la calma e nessun pericolo di burrasche.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 24 dicembre 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 768,8	mm 768,4	mm 768,8
Termometro centigrado	0,0	7,0	1,5
Umidità relativa	75,0	50,0	85,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	SE debole	SE debole	SE debole

Temperatura { massima + 8,0 / minima — 2,3 }

Minima nella notte del 25 dicembre — 2,0.

Nel giorno 25 dicembre 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 768,0	mm 765,5	mm 765,0
Termometro centigrado	5,0	6,8	4,0
Umidità relativa	65,0	65,0	67,0
Stato del cielo	nuvolo	sereno e nuvoli	nuvolo nebbia
Vento direzione / forza	SE debole	SE debole	SE debole

Temperatura { massima + 7,5 / minima — 2,0 }

Minima nella notte del 26 dicembre + 2,0

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 27 dicembre 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L.	CONTANTI D.	FINE CORRENTE L.	FINE CORRENTE D.	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita Ital. 5 % god. 1 gen. 67		56 90	56 70	» »	» »	» »	» »
Impr. naz. tutto pagato 5 % Lib.		» »	» »	» »	» »	70 ¾	» »
» 3 % .... » 1 ottobre	»	36 50	» »	» »	» »	» »	36 50
Impr. Ferriere 5 % » 1 lugl. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	[illegible]
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc. » 1 genn.	1000	» »	» »	» »	» »	1500	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia » 1 lugl. 66	1000	» »	» »	» »	» »	1560	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. del Cred. Mob. Ital.		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco .. god. 1 lugl. 66	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscana) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv. » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	420	» »	50 ¼	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % delle sudd. » »	500	189 »	179 »	» »	» »	» »	» »
Dette » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid. » »	500	» »	212 ¼	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 % serie c. » 1 ott. 66	505	392 »	390 »	» »	» »	» »	» »
Dette in serie di 1 e 2 » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette ser. e non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberate » 1 lugl. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci .... 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 gen. 67		» »	» »	» »	» »	58 »	» »
3 % idem idem » »		» »	» »	» »	» »	38 »	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
Livorno	8		
Detto	30		
Detto	60		
Roma	30		
Bologna	30		
Ancona	30		
Napoli	30		
Milano	30		
Genova	30		
Torino	30		
Venezia e f. g.	30		
Trieste	30		
Detto	90		
Vienna	30		
Detto	90		
Augusta	30		
Detto	90		
Francoforte	90		
Amsterdam	90		
Amburgo	90		
Londra	30		
Detto	90		
Parigi	30		
Detto	90		
Lione	90		
Detto	90		
Marsiglia	90		
Napoleoni d'oro		21 12	21 09
Sconto Banca			

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE Premio	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*

ECCELLENTISSIMA CORTE DI APPELLO DI GENOVA.

Esponesi per parte del signor Carbone cav. Pasquale, negoziante residente in Genova, quale direttore e stralciario della Compagnia per le sicurtà marittime *Nuova Commerciale*, già in questa città stabilita, ed ora in liquidazione, per cui, a tutti gli effetti del presente, domicilio ha eletto nell'uffizio del procuratore capo Giuseppe Passalaqua, posto via San Lorenzo, casa Danovaro, n° 3, piano secondo, da cui sarà rappresentato:

Che sotto la data del 21 giugno 1864, il Regio liquidatore Sebastiano Vallebona, in una causa allora promossa dal signor Zuccoli cav. Ambrogio, altro dei direttori della suddetta Società, contro alcuni azionisti della medesima, nominato dal tribunale di commercio con sentenza 5 gennaio di quell'anno, presentava un suo giurato rapporto con cui constatava una passività di lire it. 116,136 32 a carico di detta Compagnia ripartibile fra i diversi azionisti della stessa, a tenore del suddetto rapporto;

Che, proseguendo la liquidazione della detta Società, avvenne che la somma dello sbilancio, come sopra constatato, non potè venire coperta col riparto passivo allora fatto di lire it. 1450 per azione, per la ragione che un numero significante di detti azionisti, o resi insolvibili, o ceduti, non soddisfecero alla propria quota, per cui il prodotto del riparto fu molto al disotto del previsto, all'incontro il passivo aumentò oltre le previsioni, sia perchè i premi portati a credito non vennero tutti soddisfatti, sia pel motivo che nuove avarie ricaddero sulla Compagnia, e spese, specialmente giudiziali, si dovettero sopportare per difendersi da sedicenti creditori, e per costringere i debitori morosi all'adempimento delle proprie obbligazioni;

Che però, formato un nuovo bilancio, si trovò che, per diverse ragioni, suddetta passività si erano ridotte in oggi alla somma di lire it. 50,588 21 motivo per cui, in base del detto bilancio secondo, si rivolse l'esponente in detta sua qualità ad alcuni azionisti solvibili, chiedendo il versamento della loro quota di riparto in lire it. 1210 38 per azione, come risulta da diversi atti di citazione e contestazione di lite, che uniti al presente ricorso, si presentano all'eccellentissima Corte;

Che fra le eccezioni proposte contro la fatta dimanda figura quella che la relazione del Regio liquidatore Vallebona non faceva prova contro i convenuti che non avevano dato al medesimo verun mandato, che era *res inter alios acta*, la quale non poteva nè nuocere nè arrecar vantaggio;

Che in presenza di cosiffatte eccezioni l'esponente si vedrebbe esposto a dover procurare tanti rapporti e liquidazioni giudiziali, quanti sono gli azionisti a cui non piacesse aderire a quella liquidazione, perchè non fatta in loro contraddittorio, e non avrebbe altro mezzo che chiamare in un solo ed unico giudizio tutti gli azionisti giudicati solvibili, affinchè deliberando sul presentato bilancio, o ne ammettessero i risultati pagando la loro quota di riparto passivo in base dello stesso, ovvero, previa una liquidazione in contraddittorio di tutti, fosse stabilito questo riparto in modo indeclinabile ed obbligatorio per tutti.

Ma siccome questi azionisti sono in gran numero, e molti di essi domiciliati fuori città, altri, in oggi rappresentati da eredi, così sarebbe il caso di valersi del beneficio della citazione preveduto dall'art. 146 del Codice di procedura civile, col mezzo cioè di nel giornale degli annunzi giudiziari, e nel giornale ufficiale del Regno.

Ritenuto però che tratterebbesi di causa da attivarsi davanti al tribunale di commercio di Genova, così la relativa autorizzazione deve essere concessa dalla Corte in base al citato art. 146 Codice procedura civile e fra i così citandi, vi sarebbero i seguenti a cui l'atto relativo potrebbe, secondo il voto della legge, essere notificato nei modi ordinari, cioè:

Rolla e Paganelli ragione di commercio, Zignago Francesco, Ghio fratelli ragione di commercio, Piaggio Erasmo e Giacomo Oneto, negozianti residenti in Genova.

Pertanto, l'esponente fa instanza piaccia alla Corte eccellentissima permettere per mezzo di pubblici proclami la citazione dei soci componenti la Compagnia *Nuova Commerciale*, ora in liquidazione, loro eredi od aventi causa, designando ove d'uopo altri di essi da notificarsi nei modi ordinari, affinchè tutti debbano comparire nanti del tribunale di commercio di Genova, nel termine legale, per ivi sentirsi condannare rispettivamente secondo il numero delle loro azioni per tutte le vie che di diritto, l'arresto personale compreso, e con sentenza esecutoria nonostante appello, data cauzione in ispecie per la cattura personale, al pagamento di lire italiane mille duecento dieci e centesimi trentotto per caduna azione, omologando il riparto passivo risultante dal producendo bilancio.

In ogni caso e qualora il medesimo venisse impugnato, e non si credesse omologarlo, prima ed avanti ogni cosa, sentir nominare un R. liquidatore, con incarico al medesimo di sentire le parti, di conciliarle se possibile, ed in ogni caso, previe quelle verificazioni dei libri, conti e carte della Società che occorressero, presentare il suo rapporto col stabilire la cifra del passivo, e la tangente di riparto a carico di ogni azionista, il tutto previe quelle dichiarazioni e cautele che piacerà al tribunale illustrissimo di ordinare, cogli interessi sulle somme dovute e le spese occorrenti del giudizio.

Si producono:

1° Numero cinque volumi di atti per cause vertite tra la Compagnia *Nuova Commerciale* e li signori Giuseppe Merello, Colano Alessandro, marchese Domenico Serra, fratelli Ghio, e Costa ed Isola ragioni di commercio, altri degli azionisti della stessa;

2° Altro volume di atti di causa vertita tra detta Compagnia ed il signor Oneto cav. Giacomo, con annesso fascicolo di documenti, contenenti: *A.* Rapporto del liquidatore Vallebona 21 giugno 1864. — *B.* Stato attivo e passivo della Compagnia *Nuova Commerciale* 10 marzo 1866. — *C* Contratto di detta Compagnia 7 agosto 1849, notaro Pietro Maria Botto, insinuato a Genova li 13 detto mese ed anno, col diritto di L.it. 315 15, ricevuta Lazzarini.

Giuseppe Passalaqua, *proc.*

Visto, sia comunicato all'uffizio del signor procuratore generale per le sue conclusioni.

Genova, addì 1° dicembre 1866.

Pinelli, 1° *pres.*
Corradi, *canc.*

Visto l'avantiscritto ricorso, cogli annessi atti di lite, e ritenuto che gli azionisti della Compagnia per le sicurtà marittime *Nuova Commerciale*, cui il ricorrente nella esposta sua qualità si propone di evocare davanti al tribunale di commercio di questa città, sono, a quanto raccogliesi dagli atti esibiti, in tal numero che la loro citazione nei modi ordinari riuscirebbe sommamente difficile;

L'uffizio del procuratore generale del Re;

Visti gli articoli 146 e 152 del Codice di procedura civile:

È d'avviso si possa da questa eccellentissima Corte d'appello autorizzare la implorata citazione per pubblici proclami, mediante due inserzioni, a distanza di dieci giorni l'una dall'altra, nella *Gazzetta di Genova*, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, con che la citazione stessa sia notificata nei modi ordinari ai seguenti azionisti, cioè: Rolla e Paganelli ragione di commercio, Francesco Zignago, fratelli Ghio ragione di commercio, Erasmo Piaggio e Giacomo Oneto, negozianti, residenti tutti a Genova.

Prefiggendo per comparire quel termine che alla Corte sarà meglio visto.

Genova, 6 dicembre 1866.

Navone, *sostituto.*

Riferisca il signor cons. cav. Parodi. Genova addì 10 dicembre 1866. Il consigliere presidente presso la prima sezione della Corte, firmato: C. Nota.

La Corte, intesa la relazione;

In senso delle avantiscritte conclusioni del Pubblico Ministero, ed alle condizioni in esse specificate, e meno per gli individui ivi indicati:

Autorizza la citazione per pubblici proclami nel termine a comparire di mesi tre.

Genova, addì 10 dicembre 1866.

Firmati: C. Nota, G. V. Olivieri, vice cancelliere per autenticazione.

Illustrissimo regio tribunale di commercio di Genova.

L'anno milleottocento sessantasei e lì ventidue dicembre in Genova.

Alla richiesta del signor cav. Pasquale Carbone, negoziante residente in questa città, nella sua qualità di direttore e stralciario della Compagnia per le sicurtà marittime denominata *Nuova Commerciale*, già stabilita in questa stessa città, ed ora in liquidazione, il quale elegge domicilio nello studio del causidico signor Giuseppe Passalaqua, via San Lorenzo, palazzo Danovaro, n° 3.

Io, Agostino Casamara, usciere addetto al regio tribunale di commercio di Genova, ho citato tutti quanti gli azionisti componenti l'anzidetta Compagnia *Nuova Commerciale*, loro eredi ed aventi causa, cioè nei modi ordinari li signori Rolla e Paganelli ditta, Francesco Zignago, fratelli Ghio ditta, Erasmo Piaggio e cav. Giacomo Oneto, in detta qualità, residenti in Genova, ed a mente dell'articolo 146 del vigente Codice di procedura civile i seguenti individui:

Ambrogio Zucoli, Giuseppe Moro *quondam* Antonio, Agostino Stallo, Pittaluga e Graziani Antonio, Rossi *quondam* Vincenzo, Francesco Bellagamba *quondam* Antonio, Giuseppe Vigo di Biagio, Pasquale Pastorino e Comp., fratelli Bolasco *quondam* Vincenzo, Alessandro Custo, Alessandro Colano, Costa ed Isola, Giuseppe Merello, Venceslao Secchino, Giulio Cavalli, Raffaele Rubattino, Brignardelli e Cordano, Giovanni Pretti, G. B. Fusso, Angelo De Albertis, Angelo Solari fu Giorgio, Agostino Pellerano, Paolo Antonio Bertelli *quondam* Gian Maria, Luigi Peirano di Pasquale, Giovanni Ballestreri *quondam* Giacomo, marchese Domenico Serra, vedova di Wautrain, Luigi Bartolommeo Migone, G. B. e Giacomo fratelli Degrossi, Domenico Massa *quondam* Ilario, Antonio Maria *quondam* Salvatore Romanengo, Giacomo Calzia, Carreno e Torre, Giuseppe Ghiglione, Tomaso Moro *quondam* Antonio, Luigi Maragliano *quondam* Giuseppe, Luigi Buscaglia, Vittorio Antonio Porta, Cesare Bagnasco, Brilla e Mazzini, Pietro Gardella, fratelli Bompard, Giuseppe Gabella e Comp. Carlo Dominici, Tito Orsini, fratelli Buscaglia, Giuseppe Ricchini fu Benedetto, Curti Rissetti e Comp. Giacinto Negrotto, Lazzaro Vinelli, Nicolò Allegretti, Andrea Bandini, Grillo Francesco, Emmanuele Giuseppe Bonino, Giuseppe Denegri, Alessandro Bruzzo, Giuseppe Bianchi, fratelli Bandini *quondam* Emmanuele e fratelli Bonino *quondam* Angelo Antonio, in detta qualità, tutti residenti in Genova, ad eccezione dei signori Lazzaro Vinelli a Santa Margherita Ligure, Andrea Bandini e fratelli Bandini *quondam* Emmanuele a Savona; e tutti domiciliati elettivamente in Genova, come dal contratto della suddetta Compagnia, debitamente insinuato, come si evince dalla produzione dello stesso a calce del summentovato ricorso; il tutto a mente del decreto di autorizzazione di questa eccellentissima Corte d'appello, reso addì 10 andante mese di dicembre, a seguito del ricorso sportole dal richiedente a detto nome, e delle conclusioni di questo procuratore generale del Re del dì sei stesso dicembre a comparire dinanzi al sullodato tribunale di commercio, via San Bernardo, n° 19, nel termine di mesi tre dalla data del presente, alle ore 10 antimeridiane, per ivi sentir accogliere e far diritto alle istanze contenute nel suddetto ricorso, e provvedere con tutti i mezzi nello stesso indicati, salvo sempre a viemaggiormente dire e sviluppare con apposite conclusioni e a termini di legge.

Copia del presente atto, con in fronte scritto il detto ricorso, le dette conclusioni, ed il su calendato decreto, l'ho notificata a tutti gli azionisti della mentovata Compagnia *Nuova Commerciale*, loro eredi od aventi causa, nei modi e forme autorizzate col decreto medesimo, cioè, quanto a quelli come sopra citati per pubblici proclami, a mente del suddetto articolo 146 del Codice di procedura civile mediante due inserzioni di tutto quanto sopra, a distanza di dieci giorni l'una dall'altra, nella *Gazzetta di Genova* e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in senso delle dette conclusioni del procuratore generale del Re e del predetto decreto della prefata Eccellentissima Corte di appello.

3507 A. Casamara.

AVVISO.

Col pubblico contratto del dì 17 dic. 1866, rogato dal notaro residente in Pisa dott. Luigi Fontani, registrato in detta città il dì 18 successivo, volume 10, numero 241 con Ln. 33, all'esattore Nuccorini, il signore Francesco del fu Ranieri Angioli, cartolaro e libraio domiciliato in Pisa, renunziò alla direzione del negozio di cartoleria che allo stesso era stata affidata mediante il privato atto del dì 25 aprile 1847, registrato a Pisa il dì 28 aprile detto, dalle signore Artemisia, Palmira, e Amalia del fu Angiolo Magnani, per cui, attesa tale renunzia, il negozio di cartoleria ridetto (che esiste sotto le Logge del borgo di Pisa) ritornò in piena ed assoluta proprietà delle stesse signore sorelle Artemisia e Palmira Magnani in proprio, e come state eredi dell'ora defunta loro sorella signora Amalia Magnani, e contemporaneamente il signor Francesco Angioli si riconobbe debitore delle citate signore Magnani di quanto esse avevano di credito per canoni di affitto non soluti dal signor Angioli.

E col contratto stesso le ricordate signore Artemisia e Palmira Magnani cederono con titolo d'affitto, e surrogarono nel traffico del loro negozio di cartoleria posto come sopra in Pisa, sotto le Logge del borgo, il signor Andrea del fu signor Enrico Brouzet, negoziante domiciliato a Firenze, il quale condusse e accettò il traffico ridetto per il termine, canone e patti di che nel contratto prenotato, copia autentica del quale venne depositata nella cancelleria del tribunale correzionale di Pisa.

La detta renunzia emessa dal signor Francesco Angioli, ed il nuovo affitto vennero retrotratti al dì undici dicembre corrente, dalla qual epoca perciò qualunque operazione fosse stata fatta dal detto signor Angioli dovrà ritenersi come affatto estranea, ed indipendente alli interessi del surrogato signore Andrea Brouzet.

E tutto ciò vien dedotto a pubblica notizia ad ogni buon fine ed effetto, e perchè non possa mai addursene scusa e ignoranza.

Pisa, lì 19 dicembre 1866.

3499 Dott. Luigi Fontani.

DECRETO D'ESPROPRIAZIONE per causa di utilità pubblica.

(1ª *Pubblicazione*).

Il tribunale civile di Arezzo, seconda sezione promiscua, riunita in Camera di consiglio nelle persone dei signori avvocato Elpidio Micciarelli vicepresidente, Emilio Tommasi e Girolamo Gioudini, giudici, coll'assistenza dell'infrascritto vicecancelliere.

Sul ricorso esibito nel 4 dicembre cadente dal sig. cav. ingegnere Giovanni Morandini, come direttore delle Vie Ferrate Livornesi, oggi Romane, sezione Nord, e legittimo rappresentante della Società per la costruzione di dette strade;

Veduto il ricorso stesso e i prodotti documenti;

Veduta la requisitoria del Pubblico Ministero, in data del 7 corrente;

Sentita la relazione del giudice delegato, avvocato Giondini;

Attesochè agli effetti delle leggi vigenti in materia di espropriazione a causa di pubblica utilità si chieda dal ricorrente che il tribunale ordini la pubblicazione delle liste 14ª e 15ª degli espropriati a causa della Ferrovia Aretina;

Attesochè l'istanza predetta abbia il suo fondamento nella legge;

Visto l'articolo 100 della legge del Regno del 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, per il disposto del quale articolo, trattandosi come nel caso di espropriazioni in corso al momento dell'attuazione della legge stessa, sono applicabili le leggi e disposizioni ch'erano in vigore nelle diverse provincie del Regno;

Veduta la legge del Regno del 24 ottobre 1860, di numero 4375, colla quale furono mantenute per le provincie toscane, e in quanto si riferisce alle espropriazioni per causa di pubblica utilità, le leggi speciali toscane del 6 marzo 1835, e 5 aprile 1842, 25 febbraio 1845, e 18 aprile 1857:

Ordina la pubblicazione delle liste 14ª e 15ª degli espropriati per causa della Ferrovia Aretina, e relative indennità loro dovute al netto delle raccolte pendenti già pagate, e da pagarsi loro separatamente, liste che debitamente registrate in Arezzo li 11 aprile 1866, registro 7° Privati, fogl. 122, num. 215 e 216, con lire due e centesimi venti da Micheli, sono state esibite al tribunale dal signor cav. ingegnere Giovanni Morandini nei nomi con ricorso del 4 dicembre corrente, da eseguirsi detta pubblicazione con le forme, e per gli effetti tutti di che nelle citate leggi toscane in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità.

(Seguono le liste dei possessori espropriati)

SOCIETÀ ANONIMA DELLE STRADE FERRATE ROMANE

(Sezione Nord)

GIURISDIZIONE DI AREZZO.

Quattordicesima lista delle stime concordate col sottoscritto perito liquidatore nell'interesse della Società, e i diversi periti nell'interesse degli espropriati per la costruzione della Strada Ferrata Aretina.

Marri Ciro di Agostino per terreno lavorativo nudo distinto al vigente estimo della comunità di Arezzo, di sezione M^3, particelle 471, e 470 in parte, libera proprietà, della estensione di are 31, 29, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 758 62.

Tanganelli Luigi di Vincenzo per terreno lavorativo, vit. piopp. distinto al vigente estimo della comunità di Castiglion Fiorentino, di sezione *O*, particella 96 in parte, libera proprietà, dell'estensione di are 38, 58, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1150 14.

Chiesa della Madonna del Rivajo per terreno lavorativo vit. piopp., distinto al vigente estimo della comunità di Castiglion Fiorentino, di sezione *O*, particella 143 in parte, libera proprietà, dell'estensione di are 34, 39, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1069 16.

Bruni Costanza di Giuseppe per terreno lavorativo vit. piopp., distinto al nuovo estimo della comunità di Castiglion Fiorentino, di sezione *O*, particella 210 in parte, livellare della comunità di Castiglion Fiorentino, dell'estensione di are 30, 79, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 755 47.

Ammannati don Gherardo di Ammannato per terreno lavorativo vit. piopp., distinto al vigente estimo della comunità di Castiglion Fiorentino, di sezione *O*, particella 231 in parte, libera proprietà, dell'estensione di are 1, 23, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 98 10.

Colonnesi Ulisse di Ranieri erede assegnatario per terreno lavor. vit. piopp., distinto al vigente estimo della comunità di Castiglion Fiorentino, di sezione *K*, particella 495 in parte, libera proprietà, dell'estensione di are 20, 98, occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 657 62.

Cappella Fabbrini rettore Mori don Antoni Domenico per terreno lavorativo vit. piopp., distinto al vigente estimo della comunità di Castiglion Fiorentino, di sezione *P*, particella 447 in parte, libera proprietà, dell'estensione di are 32, 98, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1166 63.

Corbelli Tommaso di Pellegrino per terreno lavorativo vit. piopp., distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione S^3, particelle 116, 39, 47, 48, 50 e 54, tutte in parte, libera proprietà, dell'estensione di are 107, 04, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 2127 34.

Mensa Vescovile di Cortona per terreno lavorativo vit. piopp., distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione S^3 particella 52 in parte, libera proprietà, dell'estensione di are 50, 89, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1527 56.

Convento di S. Francesco di Cortona per terreno lavorativo vit. piopp., distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione Q^3, particella 96 in parte, libera proprietà, dell'estensione di are 55, 20, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1591 16.

Laparelli-Baldacchini cav. Pier Antonio di Marc'Antonio per terreno lavorativo vit. piopp., distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sez. S^1, particelle 263 e 396 in parte, libera proprietà, dell'estensione di are 87, 58, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 2555 09.

Marri Ciro di Agostino per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona di sezione S^3, particelle 7, 26, 58, 69 tutte in parte, libera proprietà, della estensione di are 140 20, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasti in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 4174 41.

Venuti Alfieri di Bernardo per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona di sezione S^3, particella 25 in parte, libera proprietà, della estensione di are 7 66, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 220 22.

Cappella di Gesù, Giuseppe e Maria, rettore Sernini don Andrea, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione S^1, particelle 318 e 319 in parte, libera proprietà, della estensione di are 2 32 parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 73 92.

Lupi avvocato Ranuccio del fu dott. Lorenzo proprietario, e Adele e Ginevra di detto Lorenzo legittimarie, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona di sezione S^3, particella 325 in parte, libera proprietà, dell'estensione di are 14 65, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni, e qualunque titolo, italiane lire 535 78.

Arezzo li 30 novembre 1865. Alessandro del Vita perito ingegnere. Registrato in Arezzo li 11 aprile 1866 al registro 7° Privat., foglio 122, n° 215. Ricevuto lire una e centesimi dieci Il ricevitore A. Micheli.

Quindicesima lista delle stime concordate fra il sottoscritto perito liquidatore nell'interesse della Società, e i diversi periti nell'interesse degli espropriati per la costruzione della strada ferrata aretina.

Cappella di S. Maria Maddalena alla Guglielmesca, rettore don Vincenzo del Granchio, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione A^2, particella 335 parte, libera proprietà, della estensione di are 33 13, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1108 16.

Laparelli Annibale e Pirro di Lapo, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione A^2, particelle 338 e 369 in parte, libera proprietà, della estensione di are 45 38, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1259 90.

Pancrazi Antonio di Filippo, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione A^2, particelle 38, 43, 196, 631, 184, 333, 334 e 337, tutte in parte, libera proprietà, della estensione di are 192 80, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 7320 37.

Convento di S. Francesco di Cortona, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione B^2, particelle 71 e 67 in parte, libera proprietà, della estensione di are 27 92 parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 970 99.

NB. La porzione espropriata nella particella 71 trovasi erroneamente impostata al conto di Laparelli Annibale e Pirro di Lapo mentre infatti appartiene al convento suddetto in conto del quale dovrà a tutta sua cura e spese essere eseguita la necessaria correzione catastale.

Seminario Vagnotti di Cortona, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione B^2, particelle 244 e 245 in parte, libera proprietà, della estensione di are 56 04, parte occupato, permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1436 44.

Zampagni Maria di Pier Niccola, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona di sezione B^2, particella 404 parte, libera proprietà, della estensione di are 19 59, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 532 52.

Bombicci Cesare di Guglielmo, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, sezione B^2, particella 77 parte, libera proprietà, della estensione di are 36 77, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1290 35.

Burbi don Michelangiolo del fu Paolo per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione B^2, particella 270 parte, libera proprietà, della estensione di are 8 15, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni, e qualunque titolo italiane lire 267 15.

Burbi Paolo e Serafino di Matteo, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione B^2, particelle 283, 278 e 275, tutte in parte, libera proprietà, della estensione di are 70 54, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 2566 40.

Bartolelli Francesco, Paolo e Santi di Sebastiano, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione B^2, particella 406 parte, libera proprietà, della estensione di are 22 99, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 717 53.

Melacci don Angiolo di Giuseppe, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione B^2, particelle 233, 713, 234, 237 e 239, tutte in parte, libera proprietà, e particella 235 in parte, livellare del Benefizio dell'Assunzione di Maria Santissima, della estensione di are 88 24, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 4897 07.

Laparelli Annibale e Pirro di Lapo, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione B^2, particelle 89, 71 e 740, tutte in parte, libera proprietà, della estensione di are 53 35, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo italiane lire 1515 56.

Cura di S. Leopoldo alla Petraja, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione *Y*, particelle 487 e 213 in parte, libera proprietà, della estensione di are 28 28, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1017 72.

Ristori Mario del fu balì Lodovico, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione *Y*, particelle 855, 809 e 814, tutte in parte, libera proprietà, della estensione di are 65 32, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1814 64.

Ranieri Giovan Antonio e Giotto del fu conte Ruggero, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione *Y*, particelle 508, 488, 481, 904 e 854, tutte in parte, libera proprietà, della estensione di are 49 77, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, it. lire 1541 98.

Monastero della Santissima Trinità di Cortona, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione B^2, particelle 274, 339, 338 e 340, tutte in parte, libera proprietà, della estensione di are 104 52, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 2816 85.

Monastero di S. Stefano di Fojano, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione B^2, particelle 428 e 434, in parte, libera proprietà, della estensione di are 38 96, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 680 12.

NB. La porzione espropriata della particella 434 è erroneamente impostata al conto di Berti ingegnere Uberto di Giuseppe mentre in fatto è posseduta dal monastero suddetto in conto del quale dovrà essere eseguita la necessaria correzione catastale.

Mensa Vescovile di Cortona, per terreno lavor. vit. piopp., distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione A^1, particella 501, e di sezione *Y*, particelle 1079, 490, 483 e 497 tutte in parte, libera proprietà, dell'estensione di are 60, 78, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1494 97.

Seminario Vagnotti di Cortona, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di di Cortona, di sezione A^1, particella 374; e particelle 253, 254, 255 e 256 della sezione *Z* tutte in parte, libera proprietà, dell'estensione di are 51, 28, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 1965 80.

NB. La porzione espropriata nella particella 253, sezione *Z*, è erroneamente impostata al conto di Farina Emilio ed Onofrio d'Angiolo, mentre in fatto appartiene al Seminario suddetto, in conto del quale dovrà essere eseguita la necessaria correzione catastale.

Convento di S. Francesco di Cortona, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione *Z*, particella 282 parte, libera proprietà, della estensione di are 20, 46, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 708 47.

Fabbri Andrea d'Angiolo, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione B^2, particella 81 in parte, libera proprietà, della estensione di are 96, 52, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 3147 70.

Lucarini Michelangiolo di Giovanni Battista, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione A^2, particella 193 in parte, libera proprietà, della estensione di are 17, 16, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 745 72.

Becherucci Gaetano di Giuseppe, per tre quarti, e Pietro di detto Giuseppe per l'altro quarto, per terreno lavorativo, vitato, pioppato, distinto al vigente estimo della comunità di Cortona, di sezione *Z*, particelle 223, 221, 222, 219, 218 e 217, e di sezione *Y*, particelle 482, 1073, 508" e 828, tutte in parte, libera proprietà, della estensione di are 138, 63, parte occupato permanentemente, ed in parte transitoriamente, e rimasto in cavo, compreso ogni e qualunque titolo, italiane lire 4610 91.

NB. Le particelle 223 sezione *Z*, e 1073 sezione *Y* sono erroneamente impostate, la prima al conto di Diligenti Luigi, e l'altra al conto di Cappella di S. Pietro, e S. Francesco in S. Francesco, mentre in fatto sono possedute dai signori Becherucci suddetti, in conto dei quali dovrà essere eseguita la necessaria correzione catastale.

Arezzo, 29 gennaio 1866.

Alessandro Del Vita perito, ingegnere. — Registrato in Arezzo li 11 aprile 1866, al registro 7° Privati, foglio 122, n° 216, ricevuto L. 1 10. — Il ricevitore A. Micheli.

Arezzo, 20 dicembre 1866.

Il vicepresidente E. Micciarelli — Ammirati vicecancelliere.

Avv. Brizi, procuratore della Società.

Per copia conforme, desunta d'ufficio da messer Brizi onde inserirsi nel Giornale.

Arezzo, 24 dicembre 1866

3508 Gallina, *cancelliere.*

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

Il Consiglio d'amministrazione in conformità di quanto è disposto dall'articolo 48 degli statuti sociali ha deliberato di pagare a titolo d'interesse a ragione del 6 per cento all'anno sul capitale versato per l'esercizio 1866 L. 24 per ogni azione liberata di L. 400.

Il suddetto pagamento si farà sulla presentazione dei vaglia n° 6 e 7, a cominciare dal 2 gennaio prossimo:

In Torino e Firenze alle sedi della Società.

In Genova alla Cassa Generale.

E sulla presentazione del titolo, in Parigi alla Società Generale di Credito Mobiliare. 3511

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

Si avvertono i signori portatori di azioni non riscattate della ferrovia da Torino a Susa, che la quota d'interesse ed il dividendo pel secondo semestre 1866 vennero per ogni azione fissati come segue:

Interesse	L. 11 25
Dividendo	» 5 70
Totale.	L. 16 95

I pagamenti verranno effettuati a datare dal 1° gennaio 1867 dalla Cassa dell'Esercizio (stazione di Torino P. N.).

3510 La Direzione dell'Esercizio.

Firenze - NUOVA PUBBLICAZIONE. - Barbèra

I MIEI RICORDI di MASSIMO D'AZEGLIO
Due vol. col ritratto dell'autore
Prezzo L. 9

Mediante vaglia postale sarà mandato franco di spesa a chi ne farà domanda all'editore G. Barbèra, Firenze. 3506

FIRENZE — Tipografia Eredi Botta, via Castellaccio.